

IL COLLOCAMENTO DELL'ANIMALE D'AFFEZIONE NELLA  
CRISI FAMILIARE: DALLA "RELAZIONE" PROPRIETARIA  
ALLA RESPONSABILITÀ "PADRONALE"

*PLACING THE PET IN THE FAMILY CRISIS: FROM OWNER  
"RELATIONSHIP" TO "OWNER" LIABILITY*

*Actualidad Jurídica Iberoamericana N° 17, ISSN: 2386-4567, pp. 768-801*



Giuseppe  
GAROFALO

ARTÍCULO RECIBIDO: 4 de abril de 2022

ARTÍCULO APROBADO: 27 junio de 2022

**RESUMEN:** Il saggio costituisce una riflessione sul problema dell'assegnazione dell'animale domestico in caso di separazione o divorzio. L'autore, dopo un'analisi che ha preso in considerazione la normativa multilivello in materia, che appare ancora incompleta, nonché la giurisprudenza e la dottrina, elabora un approccio ermeneutico con l'obiettivo di consentire la "custodia" dell'animale per motivi della tutela del suo benessere, con la prospettiva di una nuova categoria, denominata "responsabilità padronale".

**PALABRAS CLAVE:** Animali; Separazione e divorzio; affidamento; responsabilità.

**ABSTRACT:** *The essay represents a reflection on the problem of assigning the pet in the case of separation or divorce. The author, after an analysis which took into consideration the multilevel legislation on the subject, which appears still incomplete, as well as the jurisprudence and the doctrine, elaborate a hermeneutical approach with the aim to allow the "custody" of the pet on the grounds of the protection of its well-being, with a prospect of a new category, called "responsabilità padronale".*

**KEY WORDS:** *Animals; separation and divorce; reliance; responsibility.*

**SUMARIO.- I. INTRODUZIONE.- II. GLI INTERESSI RILEVANTI IN GIOCO IN IPOTESI DI "AFFIDAMENTO" DELL'ANIMALE DI AFFEZIONE.- III. LO STATO DELLE ARTI IN ITALIA.- IV. ... E IN SPAGNA.- V. L'ANIMALE DI AFFEZIONE COME PORTATORE DI UNA INTRINSECA DIGNITÀ CREATURALE: IL NECESSARIO SUPERAMENTO (ANCHE IN ITALIA) DELL'OTTICA PROPRIETARIA.- VI. L'ANIMALE D'AFFEZIONE COME CREATURA PROTETTA, TERTIUM GENUS TRA SOGGETTO E OGGETTO DI DIRITTO, SUSCETTIBILE DI PROPRIETÀ CONFORMATA ALLA SUA DIGNITÀ CREATURALE E LA RESPONSABILITÀ "PADRONALE" COME CATEGORIA NORMATIVA EMERGENTE.**

---

## I. INTRODUZIONE.

Sovente accade, in seno ai giudizi di separazione personale tra coniugi, che, unitamente alle statuizioni relative all'autorizzazione a non coabitare, al mantenimento, all'assegnazione del diritto di abitazione sulla casa familiare, il giudice sia chiamato a pronunciarsi in ordine all'affidamento, a una o entrambe le parti, degli animali d'affezione e al relativo regime di "visita".

La giurisprudenza, pur mostrando attenzione agli interessi, diversi da quelli meramente proprietari, coinvolti nella fase delle crisi coniugale, in presenza di uno o più animali d'affezione, non sempre è però sembra essere riuscita ad attuare un bilanciamento rispettoso delle peculiarità delle situazioni giuridiche in gioco. Il pensiero corre, ad esempio, ad una pronuncia di merito, ove il giudice in assenza di accordo tra coniugi, fondò la sua decisione "sul presupposto che il sentimento per gli animali costituisce un valore meritevole di tutela, anche in relazione al benessere dell'animale" <sup>1</sup>.

Un siffatto assunto, come può facilmente percepirsi, non considera altri interessi meritevoli di tutela, né esplicita in forza di quali norme il sentimento per gli animali – ma lo stesso dicasi per il loro "benessere" – sarebbe valore meritevole; né, ancora, per quale ragione tale valore dovrebbe prevalere su altri, ricorrenti nel caso concreto.

Nel tentativo di individuare una soluzione armonica all'ipotesi oggetto di studio<sup>2</sup>, sembra pertanto imprescindibile far riferimento a tutti gli interessi in gioco,

---

1 Ci si riferisce a Trib. Sciacca 19 febbraio 2019, *Dir. fam. pers.*, 2019, p. 1178 ss.

2 È certamente opportuno prendere le mosse dalla via tracciata da SENIGAGLIA R.: "Riflessioni sullo statuto giuridico degli animali di affezione e sue ricadute in materia di vendita e responsabilità civile", *Dir. fam. pers.*, 2021, p. 1778. il quale sottolinea come è "il principio della corretta convivenza uomo-animale, di diretta applicazione, che deve orientare le soluzioni; le quali assumono il senso di proteggere l'animale non nella sua dimensione *individuale* (singolare), ma in quella *relazionale* con l'uomo. Significati quindi che riguardano non un soggetto o un oggetto ma una relazione inter-funzionale, la quale deve mantenere l'animale con l'uomo e per l'uomo, e viceversa".

• Giuseppe Garofalo

Ricercatore di diritto privato, Università degli studi di Salerno. E-mail: ggarofalo@unisa.it.

onde scongiurare esiti irragionevoli, disancorati da un percorso interpretativo normativamente fondato<sup>3</sup>.

## II. GLI INTERESSI RILEVANTI IN GIOCO IN IPOTESI DI "AFFIDAMENTO" DELL'ANIMALE DI AFFEZIONE.

La prima considerazione che sorge è che l'animale, sia esso d'affezione o diversamente classificabile, è ad oggi, formalisticamente ragionando, un bene mobile come qualunque altro sul quale si esercita il diritto di proprietà (o altro diritto diverso da questo)<sup>4</sup>: l'interesse dominicale, dunque, è sicuramente, quantomeno in ordine di emersione normativa, il primo da considerare.

Sicuramente, il cane, il gatto e in genere l'animale "domestico"<sup>5</sup> potrebbe essere considerato altresì inserito nell'*habitat* nel quale si svolge la vita personale e familiare, come tale, parte integrante della *domus*, seguendone, almeno in linea di prima ipotesi, le sorti, in termini di assegnazione ex art. 337 *sexies* c.c. Per quanto sia questo un inquadramento ancora insufficiente rispetto alla natura creaturale di esso, l'animale potrebbe altresì ben essere compreso tra i mobili che "corredano" la casa familiare, seguendone le sorti. In tal senso, il cane o il gatto, potrebbe essere "assegnato" in godimento (salvo il diverso diritto di proprietà) in ragione del preminente interesse della prole minorenni (si pensi ad un ragazzo particolarmente affezionato all'animale, il quale potrebbe contribuire al suo migliore sviluppo personale)<sup>6</sup>.

3 Ci si riferisce, con la suddetta espressione, non soltanto alle norme positive, ma a tutte le regole del sistema ordinamentale anche non scritte, ai principi espressi e inespressi ai quali va riconosciuta valenza normativa. Sul punto si v. PERLINGIERI P.: "Dogmatica giuridica e legalità costituzionale", *Annali SISDI*C, 2020, pp. 1-49, il quale cristallinamente ricorda che "[r]egole e principi giuridici concorrono entrambi a ordinare l'attività umana. I principi trovano applicazione ora unitamente a normative di dettaglio, ora in autonomia e direttamente, a maggior ragione, là dove la loro previsione è espressa"; Id.: "I principi giuridici tra pregiudizi, diffidenza e conservatorismo", *ivi*, 2017, spec. p. 2.; nonché ADDIS F.: "Il valore «normativo» dei principi", *Liber amicorum per Bruno Troisi*, (a cura di C. CICERO e G. PERLINGIERI), I, Napoli, 2017, p. 1 ss. ed *ivi* ulteriori riferimenti bibliografici.

4 Sul punto v. Cass. 25 settembre 2018 n. 22728, *DeJure*, ove si afferma che "la persona fisica che acquista un animale da compagnia (o d'affezione), per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente esercitata, vada qualificato a tutti gli effetti "consumatore"; e che vada qualificato "venditore", ai sensi del codice del consumo, chi nell'esercizio del commercio o di altra attività imprenditoriale venda un animale da compagnia; quest'ultimo, peraltro, quale 'cosa mobile' in senso giuridico, costituisce "bene di consumo"». Esclude che l'animale domestico possa essere assimilato a una "cosa" quella giurisprudenza che tende, in caso di crisi della coppia, ad applicare all'affido dell'animale d'affezione l'istituto, previsto per i minori, dell'affidamento condiviso o esclusivo. Per l'analisi di tali pronunce v., *infra*, § 3. In dottrina, si v. PITTALIS M.: "Separazione personale fra coniugi e "affido" dell'animale di affezione", *Fam dir.*, 2016, 1162 ss., la quale dal fatto che la giurisprudenza non dà rilievo alla iscrizione dell'animale domestico all'anagrafe canina, deduce che esso "non debba intendersi, neppure per le decisioni che lo parificano ad una 'cosa', quale 'bene mobile registrato', poiché infatti, sebbene intestato ad un membro della famiglia, ben potrebbe aver sviluppato una relazione affettiva particolare con un altro familiare".

5 V., *infra*, § 4, in merito alla nozione di animale domestico o d'affezione e alla sua rilevanza giuridica rispetto al tema che ci occupa.

6 Sul tema dell'assegnazione della casa familiare, v. *La casa familiare nelle esperienze giuridiche latine* (a cura di G. CARAPEZZA FIGLIA, DE VERDA Y BEAMONTE J.R., FREZZA G. e VIRGADAMO P.), Napoli, 2016, *passim*; FREZZA G.: "Il nuovo art. 337-*sexies* c.c.: appunti e spunti", *Arch. giur. F. Serafini*, 2014, p. 163 ss.; Id.: *I luoghi della*

I due interessi appena ricordati (a. diritto di proprietà sull'animale e b. *best interest of the child*<sup>7</sup>) sono senza dubbio dotati di giuridica tutela e dunque vanno posti in bilanciamento, ove rilevanti nel caso concreto.

Maggiori perplessità potrebbe suscitare la meritevolezza dell'interesse del coniuge non proprietario al mantenimento del rapporto affettivo con il cane o il gatto (interesse c), il quale è bensì sussistente in punto di fatto, ma che sembra, almeno in linea di primo approccio, non trovare immediato e testuale riscontro in alcuna norma giuridica specificamente richiamabile nel caso che ci occupa.

Lo stesso può dirsi rispetto all'interesse (d), enfatizzato da un giudice di merito, al "benessere" e al "miglior sviluppo dell'identità dell'animale"<sup>8</sup>, del quale, evidentemente, lo stesso animale dovrebbe essere titolare, ma che, ad oggi, sembrerebbe, ad occhi poco attenti, non trovare fondamento giuridico esplicito in alcuna norma di legge all'uopo puntuale e che sconterebbe, con le lenti del rigido dogmatismo giuridico, la fragilità teorica dell'inconfigurabilità del cane o del gatto come soggetto di diritto<sup>9</sup>.

---

famiglia, Torino, 2004, *passim*; G. CARAPEZZA FIGLIA-JOSÉ RAMÓN DE VERDA Y BEAMONTE, *Interessi rilevanti nell'assegnazione della casa familiare. Un confronto tra le esperienze spagnola e italiana*, *Dir. fam. pers.*, 2013, p. 267.

- 7 Sotto il profilo normativo, la tutela del *best interest of the child* (tradotto, in genere, come "superiore interesse del minore", ma da intendersi, più correttamente, come "migliore interesse del minore") è enunciato all'art. 3 della Convenzione di New York del 1989 (resa esecutiva in Italia dalla legge 28 maggio 1991, n. 176), mentre in ambito europeo, oltre ad essere stata ribadita nel considerando n. 33 del Regolamento 2201/2003 (relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale), alla luce del quale lo stesso deve essere interpretato e applicato, è stata ulteriormente sancita all'interno dell'art. 24, par. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. Vengono in rilievo l'art. 6 della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli emanata dal Consiglio d'Europa a Strasburgo il 25 gennaio 1996 (resa esecutiva in Italia dalla l. 20 marzo 2003, n. 77), unitamente alle Linee guida del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa per una giustizia a misura di minore, adottate il 17 novembre 2010, nella 1098<sup>a</sup> riunione dei delegati dei ministri. La Corte europea dei diritti dell'uomo, inoltre, ha spesso utilizzato il principio in esame quale elemento di specificazione e concretizzazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare di cui all'art. 8 CEDU, nonché quale criterio sulla cui base procedere al bilanciamento tra diritti individuali e interesse pubblico di cui al secondo comma, come a breve si dirà. Da un punto di vista interno, infine, il principio è desumibile dagli artt. 2, 30 e 31 Cost. e ad esso si ispirano le riforme del diritto di famiglia del 1975, dell'adozione, dell'affidamento condiviso e della filiazione. Per un caso nel quale è stato riconosciuto – ai fini risarcitori – il particolare legame instauratosi tra un cane e la propria "padroncina", che aveva spinto i genitori a portare l'animale in viaggio di nozze, v. Giud. pace Ortona 8 giugno 2007, *La resp. civ.*, 2008, p. 471.
- 8 Trib. Sciacca 19 febbraio 2019, cit.; fa leva sull'identità dell'animale anche il Trib. Foggia del 2008, a quanto consta *inedita*, ma richiamata nel progetto di l. n. 795 del 18 aprile 2013, a firma Brambilla – Castiello, in *camera.it*; nonché da Trib. Roma 15 marzo 2016, n. 5322, *Fam. dir.*, 2017, p. 460.
- 9 Sottile linea SENIGAGLIA R.: "Riflessioni sullo statuto giuridico degli animali di affezione e sue ricadute in materia di vendita e responsabilità civile", cit., p. 1779 come "per raggiungere l'obiettivo di protezione dell'animale nella sua dimensione relazionale con l'uomo, non è appropriato forzare la categoria della soggettività giuridica né pare possibile farlo se non a rischio di snaturarla, posto che, nella nostra tradizione di *civil law*, essa si addice all'uomo, anche quando riguarda gli enti, i quali comunque costituiscono centri di interesse dell'uomo [...]. Non è dunque la categoria del diritto soggettivo che si addice allo scopo, ma piuttosto quella del dovere, la quale va fatta funzionare istituendo uno statuto giuridico (speciale) oggettivo del bene "animato", *sub specie* di animale di affezione. Dovere che, come tanti altri, non trova il suo corrispondente in un diritto soggettivo ma in un interesse generale, imponendo all'uomo taluni comportamenti, la mancata osservanza dei quali innesca la reazione dell'ordinamento giuridico".

Il corno della questione risiede proprio, per quanto si ritiene, nel riconoscere o meno rilievo normativo a tali ultimi interessi (in breve: quello del *partner* non proprietario al mantenimento della relazione con l'animale e quello dell'animale stesso a vivere con questi piuttosto che con il suo "padrone" ex art. 832 c.c.).

Se detti interessi possono dirsi giuridicamente protetti, potrebbe giustificarsi anche l'"affidamento" del cane o del gatto al *partner* non proprietario; in caso contrario, l'unica compressione del diritto dominicale potrebbe far leva sul citato art. 337 *sexies* c.c., concependo Fido (e altri "amici animali") come parte della *domus*.

Le presenti riflessioni mireranno a comprendere come il primo interesse (*a*: interesse proprietario<sup>10</sup>) dovrebbe essere – ma non è ad oggi, formalisticamente ragionando – tendenzialmente cedevole rispetto agli altri; come il secondo (*b*: interesse del minore) e il terzo (*c*: interesse del *partner* non proprietario alla relazione affettiva con l'animale)<sup>11</sup> dovrebbero essere ritenuti giuridicamente prevalenti solamente, in linea di massima, ove collimanti con il quarto (*d*: interesse dell'animale al suo benessere).

Si cercherà contestualmente di dimostrare che, se i primi due interessi trovano, mentre si sta scrivendo, adeguato sostegno normativo sul piano della legge ordinaria (artt. 832 e 337 *sexies* c.c.), il terzo, come il quarto, non ne sono provvisti *in modo soddisfacente*<sup>12</sup>, mentre, costituzionalmente, dovrebbero esserlo; onde, in assenza di auspicabili interventi legislativi, la questione deve (e, per quanto si ritiene, in un caso simile, può) risolversi sul piano interpretativo.

### III. LO STATO DELLE ARTI IN ITALIA.

In Italia, l'assenza, sul piano positivo, di specifiche disposizioni normative sul tema in esame non ha impedito alla giurisprudenza di assumere delle decisioni in

<sup>10</sup> *Infra*, nota 12.

<sup>11</sup> Sul "diritto visita" dell'animale al "padrone" in carcere v. Magistrato di Sorveglianza di Vercelli 24 ottobre 2006, *Giur. mer.*, 2008; e in ospedale Trib. Varese, decreto, 7 dicembre 2011, *Giur. it.*, 2012, p. 1332 ss., con nota di AMENDOLAGINE A.: *Amministrazione di sostegno e tutela del sentimento d'affezione del beneficiario verso l'animale da compagnia*; in *Nuova giur. civ. comm.*, 2012, p. 3077 ss., con nota di CENDON P.- ROSSI R.: *Amministrazione di sostegno e salvaguardia del rapporto tra beneficiario e animale d'affezione*. I giudici riconoscono che "il sentimento positivo per gli animali a ormai protezione costituzionale penale e riconoscimento comunitario, cosicché deve essere considerato un vero e proprio diritto soggettivo a un animale da compagnia; diritto, quindi, che va attribuito anche al soggetto anziano e 'vulnerabile', beneficiario di amministrazione di sostegno, allorché, ad esempio, egli esprima chiaramente con determinazione il desiderio e il bisogno di poter continuare a frequentare il proprio cane anche dopo il ricovero in struttura sanitaria assistenziale; il giudice tutelare deve riconoscere formalmente e tutelare il profondo rapporto tra il soggetto anziano e 'vulnerabile' E il suo animale, ricorrendo, se necessario, l'opera di un ausiliario, al quale è dovuto il rimborso di ogni spesa e di ogni costo inerenti all'animale".

<sup>12</sup> Come si avrà modo di argomentare nel prosieguo, non può dirsi (ed è la chiave di volta del ragionamento che si proporrà) che ne siano del tutto sprovvisti, onde il possibile intervento adeguativo dell'interprete. Tuttavia, tra protezione *emergente* e protezione *soddisfacente*, vi è un chiaro iato da colmare.

merito alla sorte dell'animale d'affezione in seno alla crisi coniugale. La maggior parte dei provvedimenti ha riguardato l'omologazione di accordi assunti dai coniugi rispetto a separazioni consensuali. Meno frequenti, di contro, sembrano essere i casi nei quali la questione è stata risolta nell'ambito di una procedura giudiziale.

La mancanza di un "sentiero normativo positivo", come si evince dall'analisi della giurisprudenza, si traduce nella varietà di argomentazioni a supporto di statuizioni che i giudici non possono esimersi di assumere. Ai provvedimenti nei quali si valorizza il ruolo svolto oggi dagli animali di affezione nei contesti familiari, si contrappongono quelli che, pur ritenendo non equiparabile l'assegnazione dell'animale all'affidamento dei figli, addivengono all'omologazione dell'intesa tra i coniugi, poiché la si reputa, in negativo, non in contrasto con norme imperative o con principi di ordine pubblico. Non mancano poi decisioni che, pur pervenendo a conclusioni ragionevoli e condivisibili, risultano prive di adeguato apparato motivazionale a supporto.

Procedendo con ordine, precursore in materia, in un caso di separazione giudiziale, è stato il Tribunale di Foggia<sup>13</sup>, il quale, prescindendo dall'intestazione formale del cane alla moglie<sup>14</sup>, ne ha disposto l'affidamento al marito, ritenuto maggiormente idoneo ad assicurare il miglior sviluppo possibile dell'identità dell'animale, riconoscendo poi il diritto alla moglie di prenderlo e portarlo con sé per alcune ore nel corso di ogni giornata o per giornate concordate dalle parti.

13 Trib. Foggia del 2008, cit.; così anche Trib. Pescara 9 maggio 2002, *P.Q.M.*, 2002, pp. 2 e 5, secondo il quale "Il giudice della separazione può disporre, in sede di provvedimenti interinali, che l'animale d'affezione, già convivente con la coppia, sia affidato ad uno dei coniugi con l'obbligo di averne cura e statuire a favore dell'altro coniuge il diritto di prenderlo e tenerlo con sé per alcune ore nel corso di ogni giorno".

14 Per quanto evincibile dalla pronuncia del Trib. di Foggia, cit., l'intestazione ricavabile dal *microchip*, infatti, come osserva GASPARE A.: "Degli animali e della famiglia (ovvero gli animali nei libri primo del codice civile)", *Diritto e animali. Verso l'affermazione di un nuovo "soggetto debole"*, collana diretta da EAD., Vicalvi, 2015, p. 41, avrebbe un "mero valore presuntivo relativo, vincibile da prova contraria". In questa prospettiva si pone PITTALIS M.: "Separazione personale", cit., la quale osserva che la "ratio del *microchip* è quella di poter risalire all'identità del 'padrone', da intendersi tuttavia in senso lato quando un cane vive all'interno di un nucleo familiare; ma v. anche, EAD.: *Cessazione della convivenza more uxorio e affidamento dell'animale "familiare"* nota a Trib. Roma 15 marzo 2016, n. 5322, cit., ove l'A. afferma che "nessuna rilevanza va quindi attribuita al criterio 'proprietario' dell'intestazione anagrafica del *microchip* (rispondente alla concezione dell'animale quale 'res'), bensì va valorizzata, come può desumersi dalla motivazione del Tribunale, la corrispondenza 'analogica' fra l'interesse materiale e morale del minore e l'interesse materiale, spirituale ed affettivo dell'animale da compagnia, con applicazione quindi delle disposizioni sull'affidamento dettate per i minori in caso di crisi della coppia".

Una disciplina dettagliata sull'uso e sul valore del *microchip* si rinviene nella proposta di legge, presentata alla Camera dei Deputati il 23 marzo 2018, contenente il "Codice delle disposizioni per la tutela degli animali di affezione, la prevenzione e il controllo del randagismo". In particolare, l'art. 7, comma 2, prevede l'obbligo del "responsabile" del cane o del gatto, cioè del suo "detentore a qualsiasi titolo", di farlo identificare e registrare nell'anagrafe degli animali di affezione nei termini di cui al 6 comma della medesima disposizione, munendolo di medaglietta di riconoscimento che riporti il nome dell'animale e il numero telefonico del detentore, ai fini della sua rintracciabilità, e secondo le modalità previste all'art. 8, comma 1, mediante inoculazione sottocutanea di un *microchip*; in caso di cessione, poi, il cessionario dell'animale deve ottemperare alla registrazione all'anagrafe (entro tre giorni). Rilevante è inoltre il 3° comma dell'art. 8, il quale impone al veterinario che provvede all'applicazione del *microchip* di rilasciare un certificato di iscrizione nell'anagrafe degli animali di affezione, che accompagna l'animale in tutti i trasferimenti di "proprietà", denominato "carta d'identità dell'animale di affezione".

Ad analoghe conclusioni è pervenuta quella giurisprudenza che, forzando gli schemi o ricorrendo all'analogia<sup>15</sup>, ha assimilato l'animale domestico ai figli minori, così estendendo al cane tutte le garanzie previste per l'affido condiviso della prole. Il Tribunale di Cremona<sup>16</sup>, ad esempio, considerando gli animali d'affezione alla stregua di figli, ha sollecitato positivamente i coniugi a trovare un accordo che sancisse in capo ad entrambi l'obbligo paritario di cura dei loro due cani e la ripartizione al 50% delle spese per il mantenimento degli animali. Nella medesima direzione, alcune pronunce, in modo più esplicito, hanno focalizzato l'attenzione sull'interesse "materiale-spirituale-affettivo" dell'animale di compagnia, il quale non potrebbe più essere più collocato nell'area semantica concettuale delle "cose", ma ormai nell'area degli esseri "senzienti"<sup>17</sup>, e ciò a prescindere dal riconoscimento di un diverso diritto comunque esistente all'animale da compagnia stesso<sup>18</sup>.

Seguendo tale impostazione, il Tribunale di Roma<sup>19</sup>, in continuità con le precedenti decisioni, ha giustificato il ricorso all'analogia disponendo l'affido condiviso del cane, con indicazione delle modalità di permanenza e visita nel corso dell'anno, ancorché di proprietà di uno solo dei due conviventi che ne reclamavano il godimento esclusivo.

In termini più restrittivi, di contro, altra parte della giurisprudenza di merito, prendendo atto del vuoto normativo, ha ritenuto inammissibile la domanda di assegnazione alla moglie e ai figli del gatto e del cane, considerando insuperabile, con censurabile fare pilatesco, il fatto che l'ordinamento non prevede attualmente l'istituto dell'affidamento o dell'assegnazione degli animali domestici<sup>20</sup>.

15 Trib. Milano 21 settembre 2012, inedita, ma menzionata da MANDARINI F.: "Verso un affidamento condiviso degli animali d'affezione in caso di separazione?", documento reperibile su [www.ordineforense.re.it](http://www.ordineforense.re.it).

16 Trib. Cremona 11 giugno 2008 (riferimenti in MASCIA K.: "Separazione consensuale: visita e mantenimento del cane rientrano nell'accordo", in [www.quotidianogiuridico.it](http://www.quotidianogiuridico.it)), considerata dalla giurisprudenza successiva, unitamente al già citato Trib. Foggia, tra le più significative pronunce sul tema.

17 Così, Trib. Milano 13 marzo 2013, in questa Rivista, 2013, p. 1005, il quale, in quest'ottica, ha affermato che "i coniugi che procedono a separazione personale possono validamente stabilire, in seno agli accordi, che un animale da compagnia, nella specie un gatto, resti a vivere nell'ambiente dove permane la moglie, e dove è anche collocata la figlia minore della coppia; sulla moglie graveranno le spese ordinarie relative all'animale, mentre le spese straordinarie per il medesimo graveranno, in parti uguali, tra i coniugi".

18 Trib. Milano 24 febbraio 2015, [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it), ove si afferma tuttavia che "ciò non giustifica, fuori da una cornice disegnata dal Legislatore, l'istituzione di 'diritti d'azione' inediti, non sorretti da una specifica previsione normativa" [...]. Il principio, come nota anche il Giudice meneghino, si ricava anche dalla pronuncia del Trib. Varese 7 dicembre 2011, *ivi*, 2012, p. 802, ove si afferma che "il sentimento positivo per gli animali ha ormai protezione costituzionale e penale e riconoscimento comunitario, cosicché deve essere considerato un vero e proprio diritto soggettivo ad un animale da compagnia; diritto, quindi, che va attribuito anche al soggetto anziano e 'vulnerabile', beneficiario di amministratore di sostegno, allorché, ad esempio, egli esprima chiaramente e con determinazione il desiderio ed il bisogno di poter continuare a frequentare il proprio cane anche dopo il ricovero in struttura sanitaria assistenziale (c.d. casa di riposo); il g.t. deve riconoscere formalmente e tutelare il profondo rapporto tra il soggetto anziano e 'vulnerabile' ed il suo animale, ricorrendo, se necessario, all'opera di un ausiliario, al quale è dovuto il rimborso di ogni spesa e di ogni costo inerenti all'animale".

19 Trib. Roma 15 marzo 2016, n. 5322, cit.

20 Trib. Milano 2 marzo 2011, citata da SCALERA A.: "Separazione, il gatto al marito e il cane a entrambi a settimane alterne: il decreto del Tribunale di Sciacca", in [www.quotidianogiuridico.it](http://www.quotidianogiuridico.it), il quale, nel commentare quest'ultima, riferisce che il giudice milanese ha dichiarato inammissibile, in sede di separazione giudiziale,



In questa scia si colloca anche la pronuncia del Tribunale di Como<sup>21</sup>, il quale opera un distinguo: mentre le clausole dirette a regolare la suddivisione delle spese di mantenimento e di cura del cane, giacché di “indubbio contenuto economico al pari di qualunque altra spesa relativa a beni e servizi di interesse familiare”, possono legittimamente essere comprese nell’accordo di separazione; quelle relative agli altri aspetti del rapporto con l’animale dovrebbero formare oggetto di accordi stragiudiziali, poiché il giudice non è tenuto ad occuparsi dell’assegnazione degli animali di affezione, né a regolamentarne la loro relazione con i coniugi. Il Tribunale, tuttavia, nonostante l’argomentare critico – rimarcato dall’invito, rivolto alle parti, a regolare *pro futuro* in via stragiudiziale le sorti del loro animale domestico – ha concluso ammettendo l’omologazione dell’accordo<sup>22</sup>, contenente disposizioni a carattere non economico, non ostandovi alcuna norma inderogabile, né l’ordine pubblico.

Va, da ultimo, segnalato che il Tribunale di Catania, in una controversia tra coniugi nella quale gli stessi, in mancanza di prole, si contendevano il “diritto di visita” dei propri cani, ha disposto la consulenza tecnica d’ufficio, “al fine di verificare la condizione anche logistica di detti cani e le possibili modalità di ‘incontro’ e di ‘visita’ [...] anche presso struttura attrezzata e specializzata”<sup>23</sup>.

Al frammentario e incerto approccio della giurisprudenza si affiancano non abbondanti contributi della dottrina, sospinti dall’intento di fornire una chiave di lettura che tenga conto dei diversi interessi coinvolti.

Secondo una prima impostazione tracciata – in prospettiva *de iure condendo* – commentando i vari disegni di legge proposti in Parlamento<sup>24</sup>, ciò che deve guidare la decisione sull’affidamento è la realizzazione dell’interesse materiale, spirituale ed affettivo dell’animale. Presupposto necessario della predetta decisione deve essere “la audizione di educatori, esperti del comportamento animale, destinati [...] a sopperire alla impraticabilità, nella specie, dell’*ascolto*” di cui beneficia il minore

---

la domanda volta all’assegnazione di animali di affezione all’uno o all’altro dei coniugi, per il fatto che l’ordinamento italiano non prevede ancora nulla circa la possibilità di un loro affidamento, “né essendo compito del giudice della separazione quello di regolare i diritti delle parti sugli animali di casa”.

- 21 Trib. Como 3 febbraio 2016, *Dir. fam. pers.*, 2016, p. 820, con nota critica di PITTALIS M.: *Separazione personale fra coniugi e “affido” dell’animale di affezione*. Il Tribunale (il quale, peraltro, richiama in senso adesivo la pronuncia del Giudice meneghino citata nella precedente nota) reputa “una caduta di stile sul piano culturale” ricalcare “impropriamente sul piano terminologico le clausole generalmente adottate in tema di affidamento” dei figli minori; solo il legislatore, afferma il giudice, potrebbe estendere l’applicabilità di tali norme anche agli animali.
- 22 Pervengono all’omologazione anche Trib. Modena 8 gennaio 2018, inedita, ma riferimenti in [www.legadelcane.org](http://www.legadelcane.org); Trib. Roma 6 febbraio 2018 n. 2689, inedita ma riferimenti *ivi*.
- 23 Così Trib. Catania 31 gennaio 2019, inedita.
- 24 In passato sono state presentate proposte di modifica del codice civile (v., da ultimo, d.d.l. n. 76, presentato dai parlamentari De Petris, Gianmanco e Cirinnà, comunicato alla Presidenza del Senato il 13 marzo 2018, in [www.senato.it](http://www.senato.it)), finalizzate a regolamentare l’affido degli animali presenti in famiglia in caso di crisi familiare, con l’inserimento di apposite norme (tra tutte, in seno al d.d.l. citato, l’art. 455 *ter* rubricato “Affido degli animali familiari in caso di separazione dei coniugi”). V., più diffusamente, *infra*, § V, e nota 55.

nei procedimenti di affidamento, ai sensi dell'art. 337 *octies* c.c."<sup>25</sup>. In questa direzione, secondo l'Autrice, "in analogia con quanto disposto dall'art. 337 *ter*, 2 comma, c.c., il giudice, oltre a poter decidere con piena discrezionalità in merito all'affido, 'prenderà atto' degli eventuali accordi intervenuti a riguardo soltanto se detti accordi risulteranno rispettosi di tale interesse, potendo in caso contrario apportare modifiche. In particolare, in caso di separazione consensuale, il giudice potrà spingersi, come appunto in caso di accordi relativi alla prole, ad esaminare il merito di detti accordi ed eventualmente non omologarli ove in contrasto con l'interesse dell'animale, senza limitarsi [...] a verificarne la non contrarietà all'ordine pubblico".

Altra parte della dottrina<sup>26</sup>, mettendo in dubbio l'appropriatezza della sede giudiziaria per la definizione dei rapporti tra coniugi (o conviventi) rispetto ai loro animali d'affezione, esclude che questi possano essere considerati alla stregua di "cose" e sottolinea l'opportunità di pensare e attuare "uno statuto giuridico in grado di promuovere il loro benessere e di proteggerli da aggressioni esterne, [...]". Si evidenzia, tuttavia, a riguardo che "la soggettività giuridica, originariamente guardata in astratto e oggi plasmata, invece, sulla concretezza della persona, nelle Costituzioni degli Stati moderni è pensata in funzione della salvaguardia dei diritti e delle libertà fondamentali degli esseri umani in una prospettiva saldamente ancorata al principio di uguaglianza". Pertanto, "[...] riconoscere l'animale (ogni diversa specie animale) quale soggetto di diritto senza che questi possa mai azionare direttamente le sue pretese e proteggere la propria sfera di interessi rende fragile la soluzione di attribuirgli la soggettività giuridica, essendo comunque rimessa a una persona, in qualità di rappresentante, l'iniziativa rispetto a specifici momenti di intervento funzionali al suo benessere"<sup>27</sup>.

25 PITTALIS M.: "Cessazione della convivenza *more uxorio* e affidamento dell'animale "familiare"", cit., la quale auspica l'adozione da parte del legislatore di una norma dal seguente tenore: "Per gli animali familiari, in caso di separazione dei coniugi, il tribunale, in mancanza di un accordo tra le parti, a prescindere dal regime di separazione o di comunione dei beni e da quanto risultante dai documenti anagrafici dell'animale, sentiti i coniugi, i conviventi e la prole, se presente, ed esperita l'audizione di esperti del comportamento animale, ne attribuisce l'affido esclusivo o condiviso alla parte in grado di realizzarne l'interesse materiale, spirituale ed affettivo. Il tribunale è competente a decidere in merito all'affido di cui al presente comma anche in caso di cessazione della convivenza *more uxorio*. In caso di affido condiviso, salvo diversi accordi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei detentori provvede al mantenimento dell'animale da compagnia in misura proporzionale al proprio reddito. In caso di affido esclusivo il mantenimento è a carico del detentore affidatario".

26 PALMERI G.: "Animali da compagnia e separazione dei coniugi", *Nuova giur. civ. comm.*, 2019, núm. 4, p. 780.

27 L'A. precisa, inoltre, che, "tale considerazione può ritenersi superata dalla constatazione che esistono persone non in grado di azionare direttamente i loro diritti, rispetto alle quali l'ordinamento prevede meccanismi di rappresentanza, perché si tratta di condizioni, originarie o sopravvenute, che – tranne casi davvero eccezionali – presuppongono sempre la possibilità che il soggetto incapace possa in futuro recuperare la propria capacità di agire, in modo da coniugare il momento statico connesso alla capacità giuridica, di grande valore morale e politico in quanto estrinsecazione del richiamato principio di uguaglianza, con il momento dinamico di cui è espressione la capacità di agire".

#### IV. ... E IN SPAGNA.

Prima di procedere con alcune riflessioni tese a proporre un percorso ermeneutico rispettoso degli interessi che animano la relazione uomo-animale d'affezione<sup>28</sup>, di sicuro interesse risulta volgere lo sguardo all'ordinamento spagnolo.

La giurisprudenza spagnola, si è mostrata restia a omologare accordi conclusi tra coniugi, o conviventi tesi a regolamentare l'affidamento dell'animale domestico in caso di crisi coniugale, sul presupposto – in assenza di una specifica norma – della non giuridicità di una siffatta intesa.

La risoluzione dell'eventuale controversia, in caso di comproprietà dell'animale, veniva infatti relegata a questione relativa esclusivamente al momento dello scioglimento della comunione in ragione della rilevanza dell'animale quale bene facente parte del patrimonio comune.

Non sono tuttavia mancate pronunce che riconoscendo la rilevanza giuridica degli accordi in parola, hanno fatto ricorso all'applicazione analogica delle norme vigenti in materia di alimenti<sup>29</sup>.

Ove invece non vi era una relazione coniugale l'affidamento (o più correttamente l'assegnazione) avveniva sulla base della prova della proprietà e in caso di comproprietà tra i conviventi – considerando l'animale alla stregua di una "cosa" indivisibile, ai sensi art. 401 c.c.<sup>30</sup> e in assenza di accordo ex art. 404 c.c.<sup>31</sup> – applicando l'art. 398.III c.c.<sup>32</sup>.

A ricondurre a sistema un panorama giurisprudenziale incerto e frastagliato è però di recente intervenuta la legge n° 17/2021 del 15 dicembre sul regime

28 Si veda sul tema PARINI G.A.: "La tutela degli animali e della relazione interspecifica uomo-animale", *Rass. dir. civ.*, 2021, p. 998 ss. Id.: "La tutela degli animali di affezione all'interno del nostro ordinamento: "le metamorfosi"", *ivi*, 2017, p. 1548 ss. e MARTINI G.: "La configurabilità della soggettività animale: un possibile esito del processo di giuridificazione dell'interesse alla loro protezione", *Riv. crit. dir. priv.*, 2017, p. 109 ss.

29 Cfr. La pronuncia de la *Audiencia Provincial* di Las Palmas di Gran Canaria del 24 marzo 2021, con riferimento ad un caso in cui l'animale apparteneva ad entrambi i membri della coppia, applicava per analogia l'art. 142 c.c., così condannando il comproprietario, che non si era preso cura dell'animale, al pagamento della metà delle spese sostenute dall'ex partner, scontati però del "valore affettivo" di qui quest'ultimo ha beneficiato occupandosi dell'animale. Nonostante il fatto che il risultato raggiunto sia quello corretto, occorre evidenziare che appare errata l'esperibilità di una interpretazione analogica dell'art. 142 c.c., posto che non vi è nessuna lacuna legale da colmare, pertanto sarebbe stato più corretto applicare direttamente l'art. 395 c.c., in materia di comproprietà, il quale obbliga ai comunisti "di contribuire alle spese di conservazione della cosa o del diritto comune".

30 Laddove dispone che "i comproprietari non potranno esigere la divisione della cosa comune quando ciò comporti che la cosa divenga inservibile all'uso cui è destinata".

31 "Qualora la cosa sia indivisibile, e i comproprietari non si accordino affinché la cosa venga attribuita ad uno di essi, prevedendo per gli altri un indennizzo, si procederà alla vendita con la ripartizione del prezzo".

32 "In assenza di maggioranza, oppure laddove l'accordo risultasse essere gravemente pregiudizievole per gli interessati alla cosa comune, il Giudice provvederà, su istanza di parte, su quanto necessario, incluso nominando un amministratore".

giuridico dell'animale, la quale, prendendo spunto da altri ordinamenti europei<sup>33</sup>, ha introdotto una disciplina in linea con il principio europeo di protezione del benessere degli animali in quanto esseri sensibili sancito dall'art. 13 TFUE<sup>34</sup>.

Pur non aderendo alle posizioni più estreme protese al riconoscimento, sic et simpliciter, della capacità giuridica agli animali, il legislatore spagnolo, adottando una linea più moderata, ha qualificato gli animali, non già come un *tertium genus*, diverso dalle persone e dalle cose, ma come bene particolare: *1. Los animales son seres vivos dotados de sensibilidad. Solo les será aplicable el régimen jurídico de los bienes y de las cosas en la medida en que sea compatible con su naturaleza o con las disposiciones destinadas a su protección.*

*2. El propietario, poseedor o titular de cualquier otro derecho sobre un animal debe ejercer sus derechos sobre él y sus deberes de cuidado respetando su cualidad de ser sintiente, asegurando su bienestar conforme a las características de cada especie y respetando las limitaciones establecidas en ésta y las demás normas vigentes. (art. 333 bis).*

Quanto, poi, allo specifico caso dell'affidamento degli animali nella fase delle crisi di coppia il legislatore – dando seguito agli obiettivi sintetizzati nel preambolo alla legge<sup>35</sup> – ha introdotto una disciplina idonea a risolvere le controversie, sia nel caso in cui vi sia un accordo tra i membri della coppia, sia nell'ipotesi di mancanza di intesa.

Con riferimento alla prima ipotesi la legge riconosce dignità giuridica all'accordo, prevedendo che esso possa regolamentare “El destino de los animales de compañía, en caso de que existan, teniendo en cuenta el interés de los miembros de la familia y el bienestar del animal; el reparto de los tiempos de convivencia y

33 Si legge nel preambolo: La reforma del régimen jurídico de los animales en el Código Civil español sigue las líneas que marcan otros ordenamientos jurídicos próximos, que han modificado sus Códigos Civiles para adaptarlos a la mayor sensibilidad social hacia los animales existente en nuestros días, y también para reconocer su cualidad de seres vivos dotados de sensibilidad: la reforma austriaca de 10 de marzo de 1986; la reforma alemana de 20 de agosto de 1990, seguida de la elevación de la protección de los animales a rango constitucional en 2002 al introducir en su Ley Fundamental el artículo 20 a); la regulación en Suiza, país que también incluye en su Constitución la protección de los animales y que modificó el Código Civil y el Código de las Obligaciones a este objeto; la reforma belga de 19 de mayo de 2009; y las dos más recientes: la reforma francesa de 16 de febrero de 2015 y, de manera muy especial por la proximidad con esta que ahora se presenta, la Ley portuguesa de 3 de marzo de 2017, que estableció un estatuto jurídico de los animales y modificó tanto su Código Civil como el Código Procesal Civil y el Código Penal.

34 Sul tema si vedano, PLA DÍAZ C.: “La Ley 17/2021: ¿quedan protegidos los animales domésticos?”, *www.idibe.org*, 3 giugno 2022 e CARRIÓN VIDAL A.: “Animales de compañía y crisis familiares en la legislación española”, *ivi*, 26 giugno 2022.

35 “Esta reforma se hace precisa no sólo para adecuar el Código Civil a la verdadera naturaleza de los animales, sino también a la naturaleza de las relaciones, particularmente las de convivencia, que se establecen entre estos y los seres humanos. En base a lo anterior, se introducen en las normas relativas a las crisis matrimoniales preceptos destinados a concretar el régimen de convivencia y cuidado de los animales de compañía, cuestión que ya ha sido objeto de controversia en nuestros tribunales. Para ello se contempla el pacto sobre los animales domésticos y se sientan los criterios sobre los que los tribunales deben tomar la decisión de a quién entregar el cuidado del animal, atendiendo a su bienestar”.

cuidado si fuere necesario, así como las cargas asociadas al cuidado del animal” (art. 90 comma 1, lett. b bis c.c.).

Tale accordo dovrà però soggiacere al controllo operato dal Giudice (art. 90, comma 2, c.c.) in sede di omologa: “2. Los acuerdos de los cónyuges adoptados para regular las consecuencias de la nulidad, separación y divorcio presentados ante el órgano judicial serán aprobados por el juez salvo si son dañosos para los hijos o gravemente perjudiciales para uno de los cónyuges.

Si fueran gravemente perjudiciales para el bienestar de los animales de compañía, la autoridad judicial ordenará las medidas a adoptar, sin perjuicio del convenio aprobado.

Si las partes proponen un régimen de visitas y comunicación de los nietos con los abuelos, el juez podrá aprobarlo previa audiencia de los abuelos en la que estos presten su consentimiento. La denegación de los acuerdos habrá de hacerse mediante resolución motivada y en este caso los cónyuges deberán someter, a la consideración del juez, nueva propuesta para su aprobación, si procede.

Cuando los cónyuges formalizasen los acuerdos ante el letrado de la Administración de Justicia o notario y éstos considerasen que, a su juicio, alguno de ellos pudiera ser dañoso o gravemente perjudicial para uno de los cónyuges o para los hijos mayores o menores emancipados afectados, o gravemente perjudiciales para el bienestar de los animales de compañía, lo advertirán a los otorgantes y darán por terminado el expediente. En este caso, los cónyuges sólo podrán acudir ante el juez para la aprobación de la propuesta de convenio regulador.

Desde la aprobación del convenio regulador o el otorgamiento de la escritura pública, podrán hacerse efectivos los acuerdos por la vía de apremio”.

In caso di mancanza di accordo, ai sensi dell'art. 94 bis c.c., il giudice: “confiará para su cuidado a los animales de compañía a uno o ambos cónyuges, y determinará, en su caso, la forma en la que el cónyuge al que no se le hayan confiado podrá tenerlos en su compañía, así como el reparto de las cargas asociadas al cuidado del animal, todo ello atendiendo al interés de los miembros de la familia y al bienestar del animal, con independencia de la titularidad dominical de este y de a quién le haya sido confiado para su cuidado. Esta circunstancia se hará constar en el correspondiente registro de identificación de animales”.

Infine, all'art. 103, comma 1 bis, c.c. è stata prevista quale nuova misura, la possibilità per il giudice di: “[d]eterminar, atendiendo al interés de los miembros de la familia y al bienestar del animal, si los animales de compañía se confían a uno o a ambos cónyuges, la forma en que el cónyuge al que no se hayan confiado podrá

tenerlos en su compañía, así como también las medidas cautelares convenientes para conservar el derecho de cada uno”.

## V. L'ANIMALE DI AFFEZIONE COME PORTATORE DI UNA INTRINSECA DIGNITÀ CREATURALE: IL NECESSARIO SUPERAMENTO (ANCHE IN ITALIA) DELL'OTTICA PROPRIETARIA.

In attesa che il legislatore italiano segua le orme di quello spagnolo, non ci si può esimere dall'osservare come lo stato delle arti sopra sintetizzato, relativo al formante dottrinale e giurisprudenziale italiano, sul tema che ci occupa, appare, come ben si comprenderà, assai lacunoso, anche rispetto ad altre esperienze giuridiche vicine<sup>36</sup>. Si contrappongono, in modo quasi incomunicabile, un'ottica

36 In Francia è stata approvata una modifica all'art. 515-14 *Code civil*, che oggi riconosce espressamente gli animali come “*être vivant doué de sensibilité*” e non più come semplici beni mobili, quindi oggetti, come avveniva secondo la classificazione tradizionale risalente all'antico diritto romano (si rinvia, oltre alla manualistica classica, all'ampia trattazione di ONIDA P.P.: *Studi sulla condizione degli animali non umani nel diritto romano*, Torino, 2012, *passim*, dalla quale trarre interessanti spunti in merito alla rilevanza storica della questione che ci occupa; cfr. anche POCAR V.: “Lo status giuridico degli animali nel diritto romano”, *Riv. dir. rom.*, 2003, p. 1 ss.). Si tratta di una definizione analoga a quella già introdotta nei codici civili di Germania, Svizzera e Austria e non dissimile rispetto a quella prevista dall'art. 13 del Trattato di Lisbona, che definisce gli animali quali “esseri senzienti”, vincolando l'Unione Europea e gli Stati membri a tener conto del loro benessere (v., *infra*, § 5). Come osserva nel suo sito *internet* l'associazione *30 Millions d'Amis*, che aveva lanciato questa “battaglia” nel 2013, con una petizione che aveva raggiunto 700.000 firme di persone comuni e l'adesione di intellettuali e personalità di spicco nella società francese, “viene superata una definizione arcaica degli animali, mettendo al passo il diritto con le conoscenze scientifiche e la mutata sensibilità verso degli animali, che oggi sono riconosciuti come dotati di un valore intrinseco e non più di un mero valore di scambio al pari di un qualsiasi oggetto inanimato” (RICCIUTI A.: “In Francia gli animali non sono più oggetti”, [www.dirittianiamli.eu](http://www.dirittianiamli.eu)). Specifica l'Autore che “per la verità, la proposta iniziale lanciata da una ventina di intellettuali era di più ampio respiro e implicava la creazione di una nuova categoria a metà strada tra esseri umani e beni mobili, nella quale inserire gli animali. Tale proposta aveva ricevuto la ferma avversione dell'unione degli allevatori francesi, che temeva potesse impattare sulle attività dei propri associati. Tuttavia, nel corso della discussione parlamentare il Parlamento francese non ha osato fare un passo così grande e la norma è stata limitata in modo da far rientrare gli animali nei beni mobili, pur se con la precisazione della loro peculiarità quali esseri senzienti”.

Si legge, ancora, all'art. 20a della Legge Fondamentale tedesca che “Lo Stato tutela, assumendo con ciò la propria responsabilità nei confronti delle generazioni future, i fondamenti naturali della vita e gli animali mediante l'esercizio del potere legislativo, nel quadro dell'ordinamento costituzionale, e dei poteri esecutivo e giudiziario, in conformità alla legge e al diritto”. Il § 90a del BGB prevede, poi, che “*Tiere sind keine Sachen. Sie werden durch besondere Gesetze geschützt. Auf sie sind die für Sachen geltenden Vorschriften entsprechend anzuwenden, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist*” (“Gli animali non sono cose. Sono protetti attraverso leggi speciali. Sono governati dalle leggi che regolano le cose, con le opportune modifiche, salvo che non sia diversamente specificato”).

Anche in Svizzera, sin dal 1992, gli animali ricevono tutela costituzionale (art. 80), mentre il codice civile ha cura di specificare che essi “non sono oggetti” (art. 641a), anche se le norme sui beni materiali possono essere loro applicate, tenuto conto di tale loro diversa natura; nel 2005, è stata inoltre approvata la *Legge federale sulla protezione degli animali*, che ha lo scopo di tutelare “il benessere e la dignità degli animali” (art. 1).

In Austria, infine, gli animali sono oggi classificati come esseri viventi e non come meri beni mobili (§ 285a ABGB), dicitura la quale, ancora una volta, deve pur avere un significato, pur se, a seguire, si specifica che ad essi sono applicabili, salvo eccezioni, le disposizioni sulla proprietà dei beni materiali (“*Die für Sachen geltenden Vorschriften sind auf Tiere nur insoweit anzuwenden, als keine abweichenden Regelungen bestehen*”).

In Portogallo, Paese dalla tradizione codicistica notoriamente vicina a quella italiana, è stato introdotto l'art. 1793-A *Código civil Português*, ai sensi del quale “*Os animais de companhia são confiados a um ou a ambos os cônjuges, considerando, nomeadamente, os interesses de cada um dos cônjuges e dos filhos do casal e também o bem-estar do animal*”.

In Inghilterra gli animali domestici sono considerati alla stregua di beni. Essi formano oggetto di un diritto di proprietà personale e, di conseguenza, le controversie in materia di custodia degli animali derivanti da un divorzio rientrano nei provvedimenti di carattere finanziario presi dai tribunali. Sebbene non vi sia alcuna norma che stabilisca come un giudice debba “trattare” gli animali domestici, sembrerebbe che si tenda a

tradizionale e meramente dominicale secondo la quale l'animale domestico, in quanto bene mobile, come tale andrebbe trattato anche nelle dinamiche della crisi familiare e una visione innovativa, che ne valorizza la dignità creaturale, superando la dinamica strettamente proprietaria e le conseguenze della sua stringente applicazione.

Se la prima impostazione pecca, come abbiamo cercato di dimostrare<sup>37</sup>, per poca aderenza alla realtà, che sempre il giurista è chiamato a considerare (il cane

---

verificare quale coniuge abbia dedicato più tempo alla loro cura durante il matrimonio. Alcuni precedenti, in casi di divorzio, hanno avuto come esito il trasferimento di proprietà dell'animale da un coniuge all'altro, la condivisione della custodia o, ancora, la condivisione dei costi di gestione e assistenza (lo rileva Rook D.: *Who Gets Charlie? The Emergence of Pet Custody Disputes in Family Law: Adapting Theoretical Tools from Child Law*, *International Journal of Law, Policy and the Family*, vol. 28, núm. 2, 2014, p. 190 ss., evidenziando che "There are no reported cases in England and Wales to indicate the courts' likely approach but property law principles will undoubtedly play a significant role"). Tuttavia, nei Paesi anglosassoni, le coppie hanno sempre la possibilità di prevenire eventuali disaccordi futuri, relativi alla proprietà dell'animale domestico, scegliendo di stipulare quelli che vengono definiti *pre (or post) nuptial agreements*. Questi accordi possono riguardare non solo le decisioni relative agli aspetti finanziari e ai figli, ma anche stabilire cosa accadrebbe agli animali domestici della famiglia se il matrimonio dovesse sciogliersi. In argomento, si veda Rook D., *op. ult. cit.*, 177 ss. la quale afferma: "[...] it can be argued that as we better recognise the special relationship we have with our pets and the fact that many owners see pets as members of their family, the law needs to adapt and apply more suitable rules in determining pet residence disputes. Applying a rule in all cases of 'whoever adduces evidence of a better title to the pet will get custody' is too narrow and restrictive. It fails to appreciate the special nature of this unique type of property; the fact that it is living and sentient property and it fails to appreciate the consequences that flow from this fact: the interests of the animal to avoid physical injury and the existence of strong emotional bonds between the property and its owner".

Con l'adozione di un emendamento alla legge sul divorzio, in Alaska – primo Stato negli U.S.A. – si è indicato ai giudici di tenere conto del "benessere dell'animale" (*The law amends AS 25.24.160 contained in Chapter 24 on Divorce and Dissolution of Marriage. The amendment states: "in a judgment in an action for divorce or action declaring a marriage void or at any time after judgment, the court may provide [...] if an animal is owned, for the ownership or joint ownership of the animal, considering the well-being of the animal"*) nelle controversie che coinvolgono coniugi o familiari. Il provvedimento HB 147, che è stato firmato nell'ottobre 2016 ed è entrato in vigore il 17 gennaio 2017, è stata la prima legge a richiedere espressamente ai tribunali di prendere in considerazione gli interessi degli animali domestici, quando sono chiamati a decidere come assegnarli nelle controversie relative a divorzi e separazioni. Questa novità legislativa, inoltre, conferisce ai giudici il potere di ordinare la "custodia" congiunta degli animali domestici alla stregua dello stesso trattamento riservato a un figlio. Si tratta di una previsione sicuramente innovativa, in quanto conferisce al giudice l'autorità di andare oltre un paradigma di proprietà "tradizionale", caratteristico degli animali domestici.

Alcuni giudicanti, negli Stati Uniti, sono pervenuti a decisioni fondate sul *miglior interesse dell'animale*. Nella causa *Raymond v. Lachman*, la Corte d'appello di New York ha spiegato: "Riteniamo che sia meglio per tutte le parti coinvolte che, data la sua limitata aspettativa di vita, Lovey, che ora ha quasi dieci anni, rimanga dove ha vissuto, prosperato, ed è stato amato negli ultimi quattro anni" (695 N.Y. S.2d 308, 309 – I 999). Il caso *Zovko v. Gregory*, deciso dal Tribunale della Virginia, riguardava alcuni coinquilini che condividevano la responsabilità e i costi di mantenimento di un gatto. Quando i compagni di stanza si separarono, uno di loro portò con sé il gatto e l'altro lo accusò di furto. Dopo il processo, per determinare chi fosse il custode migliore, la Corte decise che il gatto "sarebbe stato meglio con il signor Zovko" (*Case no. CH 97-544 – Va. Cir. Ct., Arlington Cty., Oct. 17, 1997*). Le questioni relative alla custodia degli animali d'affezione stanno sorgendo sempre più frequentemente e, se la legge inizia a riconoscerli come qualcosa di più rispetto ai meri oggetti, lo *standard* del loro "best interest" potrebbe alla fine diventare la regola (sul punto di vedano le riflessioni di SULLIVAN D.-VIETZKE H.: "An animal is not an ipod", *Journal of Animal Law*, vol. IV, 2008, p. 41 ss., spec. p. 56).

In California, con la recente approvazione, nel settembre 2018, e la successiva entrata in vigore, nel gennaio 2019, dell'*Assembly Bill No. 2274* (reperibile in [leginfo.legislature.ca.gov](http://leginfo.ca.gov)), è stato previsto che la cura di un animale domestico sia presa in considerazione sia durante sia dopo il divorzio. In base alla nuova legge, si pone in risalto il benessere degli animali domestici. Un coniuge può ora presentare una richiesta al tribunale al fine di ottenere la proprietà esclusiva o congiunta, ovvero la custodia dell'animale domestico. La legge, inoltre, consente ai coniugi, che hanno avviato il procedimento di divorzio, di richiedere l'emissione di un provvedimento al fine di ottenere l'affidamento temporaneo dell'animale.

37 *Supra*, § 2.

non è persona, ma, platealmente, neanche un oggetto)<sup>38</sup>; la seconda sconta la carenza di basi normative espresse.

Questo, tuttavia, non è un problema insuperabile.

Le limitazioni al godimento dell'animale d'affezione da parte del *partner* proprietario, per quanto interessa queste pagine, infatti, dovrebbero concepirsi come restringimenti del diritto dominicale, consentite dall'ultimo inciso dell'art. 832 c.c. se lo stabilisca l'"ordinamento giuridico".

Sul punto, però, come si è visto, manca una regola limitativa espressa rispetto all'affidamento dell'animale da compagnia.

Tuttavia, può immaginarsi, aderendo alle impostazioni di attenta e sensibile dottrina, che quando una disposizione effettua un rinvio normativo, esso debba intendersi effettuato al sistema nel suo complesso<sup>39</sup>, onde rimane inevaso l'interrogativo circa l'esistenza di una limitazione *inespressa*, ma nondimeno esistente, al diritto del proprietario del cane o del gatto, attivabile in ipotesi di crisi familiare.

Per rispondere al quesito, allora, si deve interpellare, come corretta ermeneutica impone<sup>40</sup>, il sistema medesimo, procedendo ordinatamente rispetto alla gerarchia delle fonti che lo compongono.

Gli animali – in genere – rientrerebbero anzitutto, secondo l'insegnamento della Corte costituzionale<sup>41</sup>, all'interno della tutela del paesaggio consacrata

38 Non è questa la sede per ripercorrere in modo esteso l'ampio dibattito, che tanto impegna i filosofi del diritto, sulla possibile soggettività giuridica degli animali e sulla loro capacità di essere titolari di diritti. V., tuttavia, per una sintesi e alcuni essenziali riferimenti, *infra*, § V, nota 48.

39 PERLINGIERI G.: *L'inesistenza della distinzione tra regole di comportamento e di validità nel diritto italo-europeo*, Napoli, 2013, p. 124; *Id.*: *La convalida delle nullità di protezione*, Napoli, 2010, p. 90 ss.

40 PERLINGIERI P.: "L'interpretazione della legge come sistematica ed assiologica. Il broccardo *in claris non fit interpretatio*, il ruolo dell'art. 12 disp. prel. c.c. e la nuova scuola dell'esegesi", *Rass. dir. civ.*, 1985, p. 990 ss.; *Id.*: "Complessità e unitarietà dell'ordinamento giuridico vigente", *ivi*, 2005, p. 188 ss.; *Id.*: *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-comunitario delle fonti*, Napoli, 2020, t. I, *Metodi e tecniche*, p. 157 ss.; *Id.*: "Giustizia secondo Costituzione ed ermeneutica. L'interpretazione cd. adeguatrice", (a cura di P. FEMIA) *Interpretazione a fini applicativi e legittimità costituzionale*, Collana Cinquanta anni della Corte costituzionale della Repubblica italiana, Napoli, 2006, p. 371 ss.; *Id.*: "La dottrina del diritto civile nella legalità costituzionale", *Rass. dir. civ.*, 2007, p. 497 ss. Cfr. anche *Id.*: "Applicazione e controllo nell'interpretazione giuridica", *Riv. dir. civ.*, 2010, p. 317 ss., spec. p. 319, ove l'A. ribadisce che "l'interpretazione giuridica non può che essere sistematica nel duplice e concorrente senso: quale ricerca-interpretazione delle regole e dei principi presenti nella pluralità delle fonti, nel rispetto della loro gerarchia, ma anche dei principi di competenza e di sussidiarietà verticale e orizzontale, e quale valutazione del fatto singolo nei contesti socio culturali"; *Id.*: "Interpretazione ed evoluzione dell'ordinamento", *Riv. dir. priv.*, 2011, p. 161.

41 Si veda, per tutte, Corte cost. 28 maggio 1987 n. 210, *Foro it.*, 1988, I, p. 346, la quale propone "una concezione unitaria del bene ambientale comprensiva di tutte le risorse naturali e culturali. Esso comprende la conservazione, la razionale gestione ed il miglioramento delle condizioni naturali (aria, acque, suolo e territorio in tutte le sue componenti), la esistenza e la preservazione dei patrimoni genetici terrestri e marini, di tutte le specie animali e vegetali che in esso vivono allo stato naturale ed in definitiva la persona umana in tutte le sue estrinsecazioni. Ne deriva la repressione del danno ambientale cioè del pregiudizio arrecato, da qualsiasi attività volontaria o colposa, alla persona, agli animali, alle piante e alle risorse



all'art. 9 Cost.<sup>42</sup>: tanto che, nel dubbio, nel tempo sono state avanzate molteplici proposte di modifica della Carta fondamentale, tramite l'inserimento *expressis verbis*, all'interno dello stesso art. 9, della protezione degli animali accanto a quella, appena ricordata, del paesaggio, oltretutto del patrimonio storico e artistico della Nazione<sup>43</sup>.

Tali proposte di modifica della norma costituzionale sono da ultimo approdate nell'inserimento nel testo dell'art. 9 Cost. dell'inciso: "[l]a legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali"<sup>44</sup>.

*Rebus sic stantibus*, tuttavia, se non è escluso che si concepisca, in talune circostanze, la protezione dell'animale come parte del "paesaggio", latamente inteso, non si vede a mezzo di quale tortuoso percorso ermeneutico tale tutela possa fondare in assoluto, per quanto ci occupa, un limite al diritto di godimento del *partner* proprietario.

Ben più decisive sono le fonti di livello sovranazionale. Deve essere ricordato l'art. 13 del Trattato di Lisbona, a tenore del quale "nella formulazione e nell'attuazione delle politiche dell'Unione nei settori dell'agricoltura, della pesca, dei trasporti, del mercato interno, della ricerca e sviluppo tecnologico e dello spazio, l'Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti, rispettando nel contempo le disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio regionale".

---

naturali (aria, acqua, suolo, mare), che costituisce offesa al diritto che vanta ogni cittadino individualmente e collettivamente. Trattasi di valori che in sostanza la Costituzione prevede e garantisce (artt. 9 e 32 Cost.), alla stregua dei quali, le norme di previsione abbisognano di una sempre più moderna interpretazione".

- 42 Ritiene opportuna una modifica o integrazione costituzionale RESCIGNO F.: "Il divieto degli *animal testing* cosmetici: un passo avanti verso la soggettività animale", *Cosmetici, diritto, regolazione, bioetica* (a cura di V. ZENO-ZENCOVICH), Roma, 2014, p. 50 ss., specie p. 56, secondo il quale "introdurre la soggettività animale in Costituzione non mette in pericolo l'impianto costituzionale in quanto la dignità animale comunque identificherà qualcosa di differente rispetto a quella umana: si realizzerebbe non già un'equiparazione, un appiattimento delle situazioni giuridiche, ma l'affermazione di un'eguaglianza parziale che, attraverso un accorto uso del principio di proporzionalità, potrebbe mediare ove possibile tra 'interessi' umani e taluni 'interessi' animali. Ciò che verrebbe a mutare non è tanto il catalogo dei diritti né quello dei loro titolari, quanto piuttosto il concetto di soggettività sotteso all'intero impianto costituzionale: un concetto non più assunto apoditticamente quale esclusiva prerogativa umana, bensì accolto nella propria intrinseca complessità in quanto articolato su livelli differenziati di sensibilità". Di contrario avviso, GEMMA G.: "Costituzione e diritti degli animali", *Quad. cost.*, 2004, p. 615 ss., per il quale la tutela degli animali costituisce un "imperativo costituzionale", stante la stretta correlazione fra costituzionalismo e diritti degli animali, anche se ciò non deve intendersi "in termini tali da comportare uno status costituzionale di parità fra specie umana ed altre"; cfr., anche, VERONESI P.: "Gli animali nei "recinti" della costituzione, della legge e della giurisprudenza", *Quad. cost.*, 2004, p. 618 ss.
- 43 Si allude, da ultimo, al d.d.l. S. 212 della XVIII Legislatura, presentato il 3 aprile 2018, relativo a *Modifiche agli articoli 9 e 117 della Costituzione in materia di tutela degli animali, degli ecosistemi e dell'ambiente*, che, nel contesto di una più ampia riformulazione della prima disposizione, propone di inserire l'inciso finale secondo il quale "La Repubblica riconosce gli animali come esseri senzienti e ne promuove e garantisce il rispetto e un'esistenza compatibile con le loro caratteristiche etologiche". A sua volta, all'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., dopo la parola "ecosistema", verrebbero inserite le seguenti: ", degli animali".
- 44 Modifica apportata dalla legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1.

Ancor più incisivo è l'art. 3 della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia – firmata a Strasburgo il 13 novembre 1987 e ratificata dall'Italia, dopo appena ventitré anni, con l. 4 novembre 2010 n. 201 – il quale dispone che “nessuno causerà inutilmente dolori, sofferenze o angosce” agli animali da compagnia. Il documento normativo, senz'altro finalizzato a “promuovere la loro salute ed il loro benessere”, è volto a realizzare l'obiettivo tramite una “condotta responsabile da parte dei proprietari degli animali” (*Preambolo*).

Se scopo della normativa sovranazionale, ormai pienamente efficace in Italia, è proteggere il benessere degli animali da compagnia, è evidente che detta protezione si configura come un dovere giuridico anche e soprattutto per chi ne è proprietario, dovere che, implicitamente, limita e conforma il potere godimento che si esercita sulla creatura.

Gli animali – non solo d'affezione – sono, poi, com'è noto, sul piano della legge ordinaria, destinatari di una sempre più incisiva tutela penale, rinvenibile, in primo luogo, negli artt. 544 *bis* ss. c.p. relativi alla repressione dei maltrattamenti e di altre condotte lesive.

La normativa penalistica appare, ai nostri fini, inconfidente solo *prima facie*.

Se essa è atta a manifestare una progressione nella generica protezione delle creature oggetto delle nostre riflessioni, rimane comunque evidente, agli occhi di una certa impostazione ermeneutica, che detta normativa sia essenzialmente finalizzata a proteggere il “sentimento per gli animali” – come sarebbe testimoniato, nella riferita ottica, dalla stessa dicitura leggibile nel Titolo IX *bis* del Libro Secondo del codice penale – e non questi ultimi in quanto portatori di una intrinseca dignità creaturale: il loro benessere, in altre parole, sarebbe considerato, dal legislatore penale, come mero riflesso indiretto della tutela dovuta all'affetto che ricevono, o possono ricevere, dall'uomo<sup>45</sup>. Affermare, sulla base degli artt. 544 *bis* ss. c.p.,

45 Anche gli autori i quali ritengono che il bene giuridico tutelato dalle norme penalistiche non sia rapportabile ai diritti degli animali, ma piuttosto al sentimento umano di pietà verso le sofferenze ad essi causate senza necessità, auspicano (come osserva FASANI F.: “L'animale come bene giuridico”, *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2017, p. 710) “una tutela animale *immediata* e non invece *filtrata* e *riflessa* attraverso il prisma del sentimento”, pur considerando, *de lege lata*, la compassione umana quale unico bene effettivamente protetto dal legislatore (in questo senso cfr. BASINI S.: *I delitti contro il sentimento per gli animali, Trattato di diritto penale. Parte speciale* (a cura di A. CADOPPI-S. CANESTRARI-A. MANNA-M. PAPA), VI, Torino, 2009, p. 185 e 193; PASSANTINO A.-RUSSO M.: *La riforma del codice penale a seguito della Legge n. 189/2004, La tutela giuridica del sentimento dell'uomo per gli animali* (a cura di A. PASSANTINO), Roma, 2007. Per un'analisi delle diverse impostazioni MAZZUCATO C.: *Bene giuridico e “questione sentimento” nella tutela penale della relazione uomo-animale. Ridisegnare i confini, ripensare le sanzioni, La questione animale* (a cura di S. CASTIGNONE-L. LOMBARDI VALLAURI), *Trattato di biodiritto*, diretto da S. Rodotà-P. Zatti, Milano, 2012, 687 ss.; ma anche FASANI F.: “L'animale come bene giuridico”, cit., p. 710, il quale propone, rispetto al problema dell'individuazione del bene giuridico tutelato dalle norme penali in discorso, una “soluzione semplice”: nulla vieta infatti di ritenere che le fattispecie di cui sinora si è parlato tutelino proprio *l'animale*, a prescindere dai suoi supposti diritti e a prescindere dai sentimenti che i singoli individui e la collettività provano nei suoi confronti”.

come di altre norme della stessa natura richiamabili<sup>46</sup>, che l'ordinamento tutela il "benessere degli animali" – e che lo fa al punto da elevare tale benessere a criterio dirimente rispetto al suo "affidamento" in seno alla crisi familiare – sarebbe, così (formalisticamente) ragionando, davvero arduo.

Va ricordato però che una puntuale dottrina, che merita di essere seguita con fermezza, non ha indugi ad affermare, con buon senso della realtà, che il bene giuridico protetto dalle citate disposizioni penali è la dignità stessa dell'animale e null'altro<sup>47</sup>.

Il panorama normativo appena sintetizzato sembra offrire spunti sufficienti per argomentare, in attesa di un inevitabile intervento regolativo del legislatore ordinario, l'esistenza, *de iure condito*, di un diritto dell'animale da compagnia al benessere, che può essere sacrificato, in sede di bilanciamento, esclusivamente per ragioni prevalenti. Tale diritto rappresenta certamente una limitazione implicita del diritto dominicale che insiste sull'animale, diritto qualificabile quale proprietà conformata – secondo la nozione accolta dagli studi, ormai progrediti, sul punto<sup>48</sup> – alla sua dignità creaturale.

L'argomento di contrasto, rispetto a tale ricostruzione, è fin troppo vetusto e, in verità, non è mai stato convincente: l'animale non potrebbe essere titolare di diritti in quanto non soggetto giuridico.

Argomento vetusto, non persuasivo e decisamente preconcetto: lo affermano da secoli i più sensibili filosofi del diritto<sup>49</sup>; lo dimostra la visione sistematico-

46 Si pensi, ad esempio, agli artt. 727 e 727 bis c.p. che prevedono, rispettivamente, il reato di "Abbandono di animali" e quello di "Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette"; al divieto di uccellazione o aucupio (tecnica di caccia agli uccelli di piccole dimensioni mediante l'uso di trappole di varia natura), previsto dall'art. 3 della legge 11 febbraio 1992, n. 157; alle diverse normative che, a partire dalla predetta legge, mirano alla prevenzione e alla repressione del bracconaggio (*Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*); alle varie leggi regionali che, seppur di natura diversa, tutelano la c.d. fauna minore.

47 In questa prospettiva, con sfumature diverse, si collocano CALABRIA A.: "La tutela penale degli animali: principi ispiratori ed oggetto di tutela", *Ind. pen.*, 1992, p. 442 ss., spec. p. 444, secondo la quale il bene giuridico sarebbe "l'animale stesso, oggetto diretto di tutela come tale, cioè in quanto soggettività, essendo portatore di un riconosciuto [...] diritto a non soffrire"; SALA M.: "Maltrattamento e sofferenza animale: sul necessario dialogo tra diritto penale ed etologia", *Corr. mer.*, 2011, p. 729. L'A. fonda la tutela penalistica sulla natura senziente dell'animale. Cfr., anche, VALASTRO A.: *Spunti per una riflessione sull'uccisione ingiustificata di animali, Per un codice degli animali* (a cura di A. MANNUCCI-M. TALLACCHINI), Milano, 2001, p. 96 ss.; ID.: "I travagliati percorsi della normativa sulla tutela penale degli animali: la legge n. 189 del 2004", *Studium iuris*, 2005, p. 1166. Per una tutela penalistica avente ad oggetto i "sentimenti" che l'animale proverebbe, MADEO A.: *Disposizioni penali a tutela della fauna e della flora, Reati contro l'ambiente e il territorio* (a cura di M. PELISSERO), Torino, 2013, p. 285 ss., spec. p. 288, secondo la quale "proprio perché i nuovi delitti sono posti a diretta e autonoma tutela degli animali come esseri senzienti, e non in quanto oggetti di proprietà dell'uomo, sarebbe stato più corretto [...] denominare il titolo 'Dei delitti contro il sentimento degli animali', anziché per gli animali". Si veda, anche, PISTORELLI L.: "Così il legislatore traduce i nuovi sentimenti e fa un passo avanti verso la tutela diretta", *Guida dir.*, núm. 33, 2004, p. 20, ove si parla di "animalicidio".

48 Sull'argomento di veda, per un'attenta panoramica, GAMBARO A.: *La proprietà*, AA. Vv., *Proprietà e possesso*, in *Trattato dei diritti reali* (diretto da ID. e MORELLI U.), I, Milano, 2008, p. 300 ss.

49 I filosofi del diritto, a partire dalla famosa frase di Jeremy Bentham, divenuta lo slogan del nuovo animalismo, "l'importante non è chiedersi se essi (*n.d.a.*: gli animali) sappiano ragionare, e neppure se sappiano parlare,

assiologica dell'apparato normativo italo-europeo; lo conferma l'analisi comparatistica brevemente ricordata<sup>50</sup>, dalla quale si evince che, per un principio di aderenza al reale, l'animale può e deve avere diritti.

Da questo punto di vista, l'angusta gabbia concettuale costruita dalla nozione di soggettività giuridica e da quella di diritto soggettivo, che sicuramente definisce, ma non esaurisce, l'orizzonte della giuridicità, dovrebbe, al pari di ogni astratto

---

ma se essi sappiano soffrire!", si sono via via sempre di più aperti alla prospettiva dei "diritti degli animali". L'evoluzione del pensiero filosofico ha trovato concretizzazione storica, sotto il profilo normativo, in alcune fondamentali leggi. L'evoluzione del rapporto tra il diritto e gli animali è segnato, come osserva CASTIGNONE S.: *Gli animali, soggetti senza diritti? Prefazione, I diritti degli animali* (a cura di A. PISANÒ e E. LEUCCI), Napoli, 2015, p. 7, da una fondamentale data, ossia il 1822. Infatti, in quell'anno venne emanato in Inghilterra il "Cruel Treatment of Cattle Act" (*Del maltrattamento del bestiame*), prima legge a protezione degli animali, nota anche come *The Martin's Act* (il parlamentare Richard Martin fu uno dei principali fondatori della RSPCA: *The Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals*). Come evidenzia l'A., l'esempio inglese venne ben presto seguito in altre Nazioni: in Francia con la *Loi Grammont* del 1850, in Italia con una disposizione del Codice Penale del Granducato di Toscana del 1856 e nel 1859 con l'art. 685 del Codice Penale del Regno di Sardegna.

Sul riconoscimento di diritti nei confronti degli animali, v. LICÒ N.: *I diritti degli animali*, Milano, 1939, *passim*; AA.Vv., *I diritti degli animali* (a cura di S. CASTIGLIONE), Bologna, 1985, *passim*; REGAN T.: *Pro e contro i diritti degli animali*, *ivi*, 184; CASTIGLIONE S.: *Nuovi diritti e nuovi soggetti. Appunti di bioetica e biodiritto*, Genova, 1996, *passim*; SOMMA A.: "Lo status dell'animale tra antropocentrismo e retorica animalista: in particolare negli ordinamenti austriaco e tedesco", *Materiali per una storia della cultura giuridica*, 1996, pp. 209-231; AA.Vv.: *Per un codice degli animali* (a cura di A. MANNUCCI e M. TALLACHINI), Milano, 2001, *passim*; SINGER P.: *Liberazione animale. Il manifesto di un movimento diffuso in tutto il mondo*, Milano, 2003, *passim*. L'A. da ultimo ricordato parte dal presupposto che casi analoghi debbano essere trattati in modo analogo e considera quindi inaccettabile che agli animali, che soffrono, provano sentimenti e "pensano" in modo (almeno parzialmente) simile all'uomo, "non vengano riconosciuti [...] i diritti che appartengono agli umani o almeno una parte di questi diritti, cioè quelli confacenti alla natura di animale"; GEMMA G.: "Costituzione e tutela degli animali", *Quad. cost.*, 2004, p. 615. Cfr., anche, RESCIGNO F.: *I diritti degli animali. Da res a soggetti*, Torino, 2005, p. 181 s., la quale sostiene che, per effetto dell'intervento legislativo del 2004, gli animali abbiano ottenuto una nuova soggettività, onde non possono essere intesi più come mera res; in questa linea, v. anche CIARLA C.M.: "Maltrattamento di animali, da delitto contro il patrimonio a delitto contro l'integrità psico-fisica degli stessi", *Dir. giust.*, 2010, 7, p. 361. Per un approccio critico, v. RIONDATO S.: "Entità naturali come persone giuridiche? Note sulla recente legislazione ambientale", *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 1992, p. 751 ss. Spunti interessanti possono trarsi da POCAR V.: *Gli animali non umani*, Roma-Bari, 1998, p. 9 ss., il quale propone un'analisi sociologica della questione dei diritti degli animali non umani; cfr. anche Id.: "Una nuova sensibilità per la tutela degli animali", *Cass. pen.*, 2006, p. 2215 ss. Per una sintesi del dibattito filosofico e bioetico v., anche, PALAZZANI L.: *Introduzione alla Biogiuridica*, Torino, 2002, 253 ss.; BATTAGLIA L.: *Etica e diritti degli animali*, Roma-Bari, 1999, 26 ss.; AA. Vv., *I filosofi e gli animali* (a cura di G. DITADI), Este, 1994. Non ci si può esimere dal ricordare, all'interno della concisa esposizione dei principali scritti che hanno contribuito allo sviluppo pensiero filosofico-giuridico, quella che è stata definita la "rivoluzione copernicana di Salt". Egli "propone per la prima volta una teoria che utilizza un linguaggio normativo ed evocativo dei diritti per caratterizzare l'estensione agli animali del rapporto etico" (lo evidenzia PISANÒ A.: "La Rivoluzione copernicana di Henry Salt", *I diritti degli animali*, cit., 87). Il contributo di Salt, secondo Pisanò, comporta un capovolgimento di prospettiva che "consente di guardare al rapporto uomo-animale non dalla parte dell'uomo (gravato di doveri nei confronti degli animali), ma da quella degli animali (titolari di diritti seppur morali)".

In argomento, ancora, tra gli altri, AA.Vv.: *Droit et animal* (a cura di A. Couret), Toulouse, I-II, 1988; D'AGOSTINO F.: "I diritti degli animali", *Riv. inter. fil. dir.*, 1994, pp. 78-104 ss.; AA. Vv.: *Soggetto animale, "Il piccolo Hans"*, 66, 1990; CHAPOUTIER G.: *Les droits de l'animal*, Paris, 1992; FOX M.W.: *I diritti degli animali. Guida al rispetto degli animali e alla salvaguardia della natura* (trad. it.), Milano, 1992; LOMBARDI VALLAURI L.: "La questione animale come questione filosofico-giuridica", *Riv. fil. dir.*, 2014, pp. 521-531; CASTIGNONE S.: "Umanesimo, Animalismo e Diritti", *Materiali per una storia della cultura giuridica*, 1999, pp. 209-217; SCRUTON R.: *Animal Rights and Wrongs*, 3ª ed., 2000, trad. it. a cura di D. Damiani, *Gli animali hanno diritti?*, Milano, 2008, *passim*; PISANÒ A.: *Diritti deumanizzati. Animali, ambiente, generazioni future, specie umana*, Milano, 2012; AA.Vv.: *La questione animale*, cit., *passim*.

50 *Supra*, nota 44.

dogmatismo<sup>51</sup>, essere finalmente scardinata con decisione<sup>52</sup>: il diritto protegge ciò che ha un valore e una dignità, talvolta accordando questa protezione in vista del soggetto futuro che potrà avvalersene (ciò vale sicuramente per i cc.dd. diritti delle generazioni future<sup>53</sup> e, secondo alcuni, anche per il concepito<sup>54</sup>), talaltra dirigendola a favore della creatura presente, anche in ragione del fatto che non è in grado di farlo. Le categorie di soggettività e di diritto soggettivo, nate sotto l'idea della pretesa, della *claim* da far valere<sup>55</sup>, mostrano – già nel limitato orizzonte del caso che ci fa riflettere in queste pagine – tutta la loro insufficienza: il sistema giuridico non è solamente finalizzato a riconoscere pretese a chi ne è protagonista attivo (soggetto in senso *pretensivo*), ma a proteggere la dignità, variamente gradata, di chiunque e qualunque essere che vi si trova sottoposto (soggetto in senso, diremmo, *etimologico*).

La soluzione prospettata, peraltro, sembra candidata a ricevere l'avallo legislativo.

È noto che in Parlamento sono state, in un recente passato, presentate proposte di modifica del codice civile, finalizzate a regolamentare l'affido degli animali presenti in famiglia in caso di crisi familiare, con l'inserimento di apposite

- 
- 51 Ci si riferisce all'insegnamento di PERLINGIERI P.: "Produzione scientifica e realtà pratica: una frattura da evitare", *Riv. dir. comm.*, 1969, I, p. 455 s., ora in *Id.*: *Scuole tendenze e metodi, Problemi del diritto civile*, Napoli, 1989, 3 ss.; per una visione ricognitiva, tra gli innumerevoli contributi dell'A., si veda, anche, *Id.*: "Dogmatica giuridica e legalità costituzionale", *Annali SISDiC*, Napoli, 2019, p. 1 ss.
- 52 Lo auspicava, già, PERLINGIERI P., "Scuole civilistiche e dibattito ideologico", *Riv. dir. civ.*, 1978, I, p. 405 ss., ora in *Id.*: *Scuole tendenze e metodi*, cit., p. 75 ss.
- 53 Lo sviluppo sostenibile e la difesa delle generazioni future sono ora divenuti principi anche dell'ordinamento interno (art. 9 Cost. "[La Repubblica: n.d.r.] [t]utela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni"; art. 3 *quater* d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152: "Ogni attività umana giuridicamente rilevante ai sensi del presente codice deve conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future"). Per una riflessione autorevole sul tema, v. GIORGIANNI A.: "Il principio di precauzione come modello di tutela dell'ambiente, dell'uomo, delle generazioni future", *Riv. dir. civ.*, 2003, p. 10 ss., spec. p. 824 ss.
- 54 Cfr. in argomento GIACOBBE E.: *Il concepito come persona in senso giuridico*, Torino, 2003; EAD.: "Questioni vecchie sulla condizione giuridica del concepito", *Giust. civ.*, 2001, 721 ss. la quale sposa, ad ogni buon conto, la tesi del concepito come persona in senso giuridico; v., in generale, anche BALDINI G.: "Il nascituro e la soggettività giuridica", *Dir. fam. pers.*, 2000, p. 334 ss.; TOSCANO G.: "L'embrione tra ontologia e diritto", *ivi*, 2018, p. 653; BALLARANI G.: "La capacità giuridica "statica del concepito", *ivi*, 2007, p. 1464. Per un'analisi del problema, PETRUCCI M.G.: "Quale status per il nascituro?", *Rass. dir. civ.*, 1998, p. 462; MAZZONI C.M.: *Il diritto privato nella società moderna*, Seminario in onore di Stefano Rodotà, Napoli, 2005, p. 423 e ss., spec. p. 437, il quale osserva che "la tutela della vita umana prima della nascita può esser propugnata come valore di interesse generale – e costituzionale – indipendentemente dal fatto che il sistema giuridico si impegni verso una qualificazione in senso soggettivo. L'embrione reclama una salvaguardia in quanto tale e non in quanto uomo potenziale".
- 55 Cfr., a riguardo, CASTIGNONE S.: "Gli animali, soggetti senza diritti?", cit., 12. Peraltro, come ricorda BATTAGLIA L.: *Etica e diritti degli animali*, cit., p. 23, secondo Henry Salt, l'attribuzione di diritti morali agli animali non si connette al fatto che essi siano in grado di ragionare o parlare, ma è sufficiente che essi siano capaci di soffrire. Nel mondo antico, come osserva CASTIGNONE S.: *op. ult. cit.*, p. 8, vigevo uno "imperativo non giuridico ma morale (...)" il quale prendeva in considerazione la sofferenza animale". L'A. riporta un verso di Ovidio (I° sec. d.C.) che ben rende l'idea: "*Saevitia in bruta est atrocium crudelitas in homines*", ossia "non si deve essere crudeli con gli animali perché questo abitua ad esercitare la crudeltà anche verso gli altri uomini"; si tratta della c.d. teoria dei doveri indiretti, assurta a principio morale con San Tommaso (IV° sec. d.C.).

norme (tra tutte, in seno al d.d.l. citato, l'art. 455 *ter* rubricato "Affido degli animali familiari in caso di separazione dei coniugi")<sup>56</sup>.

Di là dal *drafting* legislativo, quantomeno perfetibile, delle disposizioni delle quali si auspica l'introduzione<sup>57</sup>, il proposto art. 455 *ter* prevederebbe che: "In caso di separazione dei coniugi, proprietari o detentori di un animale familiare, il tribunale competente per la separazione, in mancanza di un accordo tra le parti, sentiti i coniugi e, se del caso, familiari conviventi e la prole, nonché esperti di comportamento animale, nell'esclusivo interesse dell'animale, affida lo stesso in via esclusiva al coniuge che ne garantisce il migliore benessere psicofisico ed etologico. Qualora sussistano volontà e opportunità comuni ai due coniugi per il benessere dell'animale, il giudice ne dispone l'affidamento condiviso, con obbligo di dividere le spese. Ai fini della decisione concernente l'affidamento, la proprietà dell'animale desunta dalla documentazione anagrafica costituisce un criterio orientativo per il giudice, che decide nell'esclusivo interesse dell'animale quale sia la persona che meglio può garantirne il benessere, sempre che non sia dimostrato che l'animale ha avuto un rapporto esclusivo con chi ne risulta proprietario. Nel caso di cessazione della convivenza *more uxorio* e in ogni caso quando la decisione debba essere assunta successivamente al procedimento di separazione, è competente funzionalmente a decidere il giudice di pace del luogo dell'ultima residenza comune degli interessati. Ai fini dell'affidamento, si applicano le medesime procedure valutative previste in caso di separazione coniugale".

56 V., da ultimo, d.d.l. n. 76, presentato dai parlamentari De Petris, Gianmanco e Cirinnà, comunicato alla Presidenza del Senato il 13 marzo 2018 e attualmente in corso di esame in commissione, [www.senato.it](http://www.senato.it). L'art. 455 *ter* sarebbe preceduto dall'art. 455 *bis*, che ne è presupposto logico e valoriale, ai sensi del quale "Gli animali sono esseri senzienti. Le disposizioni relative ai diritti civili si applicano anche agli animali, in quanto compatibili e con le leggi speciali in materia di animali".

Viste le incertezze giuridiche esistenti in materia, che hanno condotto ad uno sviluppo giurisprudenziale esiguo e frastagliato, in svariate province italiane si è assistito al sorgere del "Tribunale degli Animali" (con sede nazionale a Parma). Si tratta di una struttura coinvolgente molti avvocati in tutta Italia, gestita da Aidaa (Associazione Italiana Difesa Animali e Ambiente), allo scopo di dirimere controversie e questioni coinvolgenti gli animali, sia quelli domestici che quelli di allevamento o selvatici. Le numerose questioni che possono essere sottoposte all'attenzione del Tribunale riguardano le vicende concernenti gli animali in condominio o le controversie con veterinari e allevatori; non sono mancate anche, per quanto qui rileva, le richieste di affidi, congiunti o di parte, dell'animale in caso di separazione o divorzio. L'*iter* della controversia (che inizia con l'invio, da parte del ricorrente, di una *e-mail* al Tribunale) è particolarmente agile: la causa sarà presa in carico da uno dei legali del Tribunale e sarà istruita in vista di una transazione stragiudiziale, arrivando, laddove possibile, ad un accordo bonario. Se ciò non fosse possibile, si arriverà alla camera di conciliazione arbitrale, dove, oltre alla presenza delle parti, vi sarà anche la presenza di un avvocato degli animali. Cfr. Izzo L.: "Tribunale degli Animali: gli avvocati in difesa dei "pelosi" dopo il divorzio", [www.studiocataldi.it](http://www.studiocataldi.it).

57 Parlare, come si fa nel precedente art. 455 *bis*, di "diritti civili" riferibili agli animali d'affezione, in quanto compatibili, sembra quantomeno inconfidente già dal punto di vista etimologico, posto che i *cives*, all'evidenza, sono altra categoria. Continuare a ragionare della protezione degli animali con metodo, più o meno consapevolmente, "analogico" rispetto ai diritti umani, in senso lato intesi, non sembra pertinente e, in definitiva, non è neanche vantaggioso rispetto alla loro causa. Riconoscere i diritti degli animali non deve significare estendere loro i diritti umani (sempre latamente intesi): sarebbe, questa, un'operazione tanto fallace quanto lo è stata, finora, quella di equipararli in modo assoluto (e mentitorio) alle *res*.

Rimane da auspicare che, alla solerzia del legislatore<sup>58</sup>, corrisponda, *rebus sic stantibus*, l'apertura ermeneutica degli interpreti.

## VI. L'ANIMALE D'AFFEZIONE COME CREATURA PROTETTA, *TERTIUM GENUS* TRA SOGGETTO E OGGETTO DI DIRITTO, SUSCETTIBILE DI PROPRIETÀ CONFORMATA ALLA SUA DIGNITÀ CREATURALE E LA RESPONSABILITÀ "PADRONALE" COME CATEGORIA NORMATIVA EMERGENTE.

Sembra, da questo punto di vista, che, almeno nelle soluzioni, la strada imboccata sia virtuosa.

I percorsi argomentativi sin qui offerti dalla giurisprudenza interna seguono una *trend*, poco sopra sintetizzato, estremamente attento all'adeguatezza e alla ragionevolezza della soluzione da fornire al caso concreto.

Tuttavia, molto spesso le motivazioni, fin troppo stringate non sembrano idonee a dare contezza dei fondamenti normativi che sorreggono l'affidamento dell'animale d'affezione. Il richiamo al necessario rispetto per il sentimento d'affezione per l'animale e per il suo benessere, pare presupporre – ma nelle pronunce esaminate non c'è esplicita traccia di ciò – la giuridica capacità di limitare, ai sensi dell'art. 832 c.c., il diritto di proprietà sull'animale stesso.

In secondo luogo, non convince appieno la tendenza a mettere sullo stesso piano valoriale il sentimento d'affezione che lega l'animale al *partner* non proprietario e il benessere della creatura "affidata"<sup>59</sup>.

I due valori, tuttavia, non possono avere, come si è anticipato in apertura, il medesimo peso assiologico: la protezione, doverosa, del legame affettivo tra uomo e animale è connessa ad un'ottica relazionale importante, che non può tuttavia confondersi con il sovraordinato rispetto che si deve alla creatura, siccome portatrice di una sua dignità intrinseca, in quanto *capace* di *sensazione*, talvolta di *emozione*, talaltra anche di *relazione*.

58 Merita di essere evidenziato che, con decisione assai opportuna, il d.d.l. prevede (v. art. 4) l'inserimento, all'interno del codice civile, di una apposita norma che preveda espressamente la possibilità di ristorare il danno non patrimoniale in caso danno da loro subito, che così reciterebbe: "In caso di danno agli animali familiari, i rispettivi proprietari o detentori sono legittimati ad agire per il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. Il danno non patrimoniale è rapportato anche alla relazione affettiva con l'animale". Rimarrebbe da comprendere se detto risarcimento debba riferirsi, in prospettiva, al danno-sofferenza subito direttamente dall'animale, a quello patito dal proprietario o detentore per lesione della relazione affettiva, ovvero a quello sofferto da entrambi, come sembra preferibile. In dottrina si segnala LAGHI P., "L'insostenibile «patrimonializzazione» dell'«essere»: la Cassazione e l'irrisarcibilità del danno non patrimoniale da perdita dell'animale d'affezione", *Rass. dir. civ.*, 2020, p. 248.

59 È il caso del già citato Trib. Sciacca 19 febbraio 2019.

In termini concreti: se, ad esempio, per il miglior interesse del minore, il cane dovesse essere collocato presso la madre affidataria della prole, ma ciò non corrispondesse al miglior interesse del cane medesimo (in quanto, in ipotesi, così collocato, esso verrebbe strappato alle cure e all'affetto del padre, che riconosce da sempre come padrone, per essere accudito da una distratta e malevola nuova "padrona" – o viceversa), si dovrebbe ben valutare una collocazione dell'animale quantomeno alternata, se non esclusiva, presso il padre stesso.

Ciò non significa, ovviamente, che il *best interest of the dog pet* prevalga, a livello ordinamentale, sul *best interest of the child*. Sarebbe questa un'ingenua banalizzazione dei termini della questione. Semplicemente, i due interessi vanno soppesati e bilanciati, né potrebbe esclusivamente sacrificarsene uno in favore dell'altro solo perché ritenuto rigidamente sottordinato: il perseguimento del miglior interesse del minore non può arrivare, sempre e comunque, a sacrificare totalmente la dignità dell'animale da compagnia, non diversamente da come esso non dovrebbe poter, sempre e comunque, comprimere interessi anche squisitamente economici e, segnatamente, proprietari<sup>60</sup>. Altrimenti ragionando, esso non sarebbe trattato come tale (da compagnia o d'affezione), ma, né più né meno, come animale da trattamento medico-psicologico (trattamento che, si ricordi, comunque deve sempre essere effettuato nel rispetto della creatura servente<sup>61</sup>).

Sembra, insomma, che i tempi siano maturi per riconoscere l'animale d'affezione come creatura protetta, ovvero come *tertium genus* tra soggetto e oggetto giuridico. È questa una realtà da sempre percepibile *in rerum natura* della quale il diritto non può che, finalmente, prendere atto.

Ripercorrendo, dunque, l'analisi appena prospettata, sembra potersi concludere che l'animale d'affezione è allora sì bene giuridico, ma suscettibile solamente di proprietà (o altro diritto) conformata alla sua dignità creaturale, che

60 Emblematico è il caso del comodato di casa familiare, nel quale, a dispetto delle prese si posizione della S.C., sembra doversi ammettere che, in linea di massima, l'interesse della prole debba cedere rispetto a quello proprietario del comodante. Cfr., per i relativi argomenti, VIRGADAMO P.: *Il comodato di casa familiare in Italia: un rapporto precario* (a cura di G. CARAPEZZA FIGLIA, J.R. DE VERDA Y BEAMONTE, G. FREZZA e P. VIRGADAMO), *La casa familiare nelle esperienze giuridiche latine*, cit., p. 149 ss., leggibile anche su *Actualidad Jurídica Iberoamericana*, 2015, n. 3 bis, p. 397 ss.

61 È questo lo scopo che, ad esempio, persegue l'art. 7 della Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia conclusa a Strasburgo il 13 novembre 1987 (ratificata dall'Italia con l. n. 4 novembre 2010, n. 201), disponendo che "Nessun animale da compagnia deve essere addestrato con metodi che possono danneggiare la sua salute ed il suo benessere, in particolare costringendo l'animale ad oltrepassare le sue capacità o forza naturale, o utilizzando mezzi artificiali che causano ferite o dolori, sofferenze ed angosce inutili". Ciò, ben si comprende, vale anche laddove il ricorso a certe peculiari forme di addestramento sia indotto dall'esigenza di impiegare l'animale per trattamenti terapeutici o per affiancarlo, all'esito dell'addestramento, a soggetti vulnerabili.



delimita intrinsecamente le facoltà di godimento, di disposizione, di sfruttamento del titolare<sup>62</sup>.

Esso, peraltro, appare – come, sia pure in minor misura, l'animale selvatico o comunque non caratterizzato dalla domesticità e dalla relazionalità affettiva con il padrone – destinatario di tutele peculiari, di doveri di cura e di custodia, finalizzate al suo benessere, che, insieme ai suddetti diritti del titolare, ben compongono un mosaico vario e articolato di situazioni giuridiche, le quali potrebbero sinteticamente definirsi con l'espressione "responsabilità padronale".

Il parallelismo, meramente descrittivo<sup>63</sup>, con la responsabilità genitoriale<sup>64</sup>, non deve sorprendere: in entrambi i casi, un soggetto esercita poteri e assume doveri nei confronti di una creatura, finalizzati alla realizzazione, in tutto (figlio) o quantomeno in parte (animale d'affezione), del suo stesso interesse: realizzare il fine naturale per il quale esso è al mondo, che, per l'animale d'affezione, non si riduce solamente al servire strumentalmente l'uomo, ma è, nella misura propria della sua specie, esercizio di *sensazione, emozione, relazione*<sup>65</sup>.

62 Alcuni limiti sono esplicitamente consacrati dalla Convenzione di Strasburgo, citata. Oltre all'art. 7, menzionato nella nota che precede, si pensi all'art. 3, secondo cui "nessuno causerà inutilmente dolori, sofferenze o angosce ad un animale da compagnia" (par. 1) e "nessuno deve abbandonare un animale da compagnia" (par. 2); all'art. 4, par. 2, secondo il quale "ogni persona che tenga un animale da compagnia o se ne occupi, deve provvedere alla sua installazione e fornirgli cure ed attenzione, tenendo conto dei suoi bisogni etologici secondo la sua specie e la sua razza [...]"; all'art. 5, il quale dispone che "qualsiasi persona la quale selezioni un animale da compagnia per riproduzione, è tenuta a tener conto delle caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali che sono di natura tale da mettere a repentaglio la salute ed il benessere della progenitura o dell'animale femmina"; all'art. 9, par. 1, il quale limita l'utilizzo di animali "per pubblicità, spettacoli, esposizioni, competizioni o manifestazione analoghe a meno che: a) l'organizzatore non abbia provveduto a creare le condizioni necessarie per un trattamento di tali animali che sia conforme con i requisiti dell'articolo 4, par. 2, e che b) la loro salute ed il loro benessere non siano messi a repentaglio"; all'art. 9, par. 2, che prevede il divieto di somministrazione, nel corso di competizioni o in qualsiasi altro momento, qualora ciò possa mettere a repentaglio la salute ed il benessere dell'animale, di sostanze ad un animale da compagnia, o di sottoposizione dello stesso a trattamenti al fine di elevare o diminuire il livello naturale delle sue prestazioni; all'art. 10, che vieta gli interventi chirurgici destinati a modificare l'aspetto di un animale da compagnia, o finalizzati ad altri scopi non curativi (es. taglio della coda o delle orecchie); ancora, all'art. 11, che disciplina in modo analitico i casi (e i soggetti legittimati) in cui può procedersi all'uccisione.

63 Onde va escluso con decisione che possa operare l'analogia. Se sul piano espositivo delle situazioni giuridiche il parallelismo è efficace e ampiamente evocativo, su quello degli interessi in gioco non lo è affatto: l'animale domestico non è "figlio" del padrone, bensì, per quanto sia ovvio evidenziarlo, dei suoi genitori biologici, che alla sua specie appartengono. Il padrone assume allora un ruolo giuridico diversamente caratterizzato: l'interesse protetto non è quello al benessere del figlio, ma dell'animale domestico. Interesse diverso, sul piano della gerarchia dei valori, che innesca poteri e doveri diversi; che conforma un differente concetto di "benessere" della creatura, la quale non deve avere un papà premuroso, ma un padrone amorevole, dotato di un'autorità direzionale del tutto diversa (e, nell'esplicazione etologica della vita dell'animale, decisamente più incisiva).

64 Per le diverse posizioni in dottrina e giurisprudenza v., *supra*, § 3.

65 Per alcuni studi etologici che dimostrano e analizzano, secondo il paradigma dell'etologia cognitiva, le capacità emozionali e relazioni degli animali, v. BEKOFF M.: "Animal Emotions: Exploring Passionate Natures: Current interdisciplinary research provides compelling evidence that many animals experience such emotions as joy, fear, love, despair, and grief – we are not alone", *BioScience*, vol. 50, núm. 10, 2000, pp. 861-870; SÚMEGI Z., OLÁH K., TOPÁL J.: "Emotional contagion in dogs as measured by change in cognitive task performance", *Applied Animal Behaviour Science*, vol. 160, 2014, pp. 106-115 (studio, quest'ultimo, che tende a dimostrare come lo stress del padrone possa influenzare negativamente le azioni e la memoria del cane), ai quali si rinvia per ulteriori studi sull'argomento. Analizzano l'intensità delle emozioni provate dall'animale in base alla quantità di ossitocina presente nelle urine, MITSU S., YAMAMOTO M., NAGASAWA M.,

Quella stessa relazione che, nei limiti nella sua sussistenza, il diritto è, per suo fine naturale, chiamato a riconoscere, proteggere, regolare.

---

MOGI K., KIKUSUI T., OHTANI N., OHTA M., "Urinary oxytocin as a noninvasive biomarker of positive emotion in dogs", *Hormones and Behavior*, vol. 60, núm. 3, 2011, pp. 239-243. Sulla sofferenza animale, sotto il profilo giuridico, si vedano, poi, DAWKINS M.S., *Animal Suffering: The science of Animal Welfare*, London, 1980.

## BIBLIOGRAFÍA

AA.VV.: *I diritti degli animali* (a cura di S. CASTIGLIONE), Bologna, 1985;

AA.VV.: *I filosofi e gli animali* (a cura di G. DITADI), Este, 1994;

AA.VV.: *Droit et animal* (a cura di A. COURET), Toulouse, I-II, 1988;

AA.VV.: *La casa familiare nelle esperienze giuridiche latine* (a cura di G. CARAPEZZA FIGLIA, DE VERDA Y BEAMONTE J.R., FREZZA G. e VIRGADAMO P.), Napoli, 2016;

AA.VV.: *Per un codice degli animali* (a cura di A. MANNUCCI e M. TALLACHINI), Milano, 2001, *passim*;

AA.VV.: *Soggetto animale, "Il piccolo Hans"*, 66, 1990;

ADDIS F.: "Il valore «normativo» dei principi", *Liber amicorum per Bruno Troisi*, (a cura di C. CICERO e G. PERLINGIERI), I, Napoli, 2017, p. I ss. ed ivi ulteriori riferimenti bibliografici.

AMENDOLAGINE A.: *Amministrazione di sostegno e tutela del sentimento d'affezione del beneficiario verso l'animale da compagnia*, *Giur. it.*, 2012, p. 1332 ss.,

BALDINI G.: "Il nascituro e la soggettività giuridica", *Dir. fam. pers.*, 2000, p. 334 ss.;

BALLARANI G.: "La capacità giuridica "statica del concepito", *ivi*, 2007, p. 1464;

BASINI S.: *I delitti contro il sentimento per gli animali*, *Trattato di diritto penale. Parte speciale* (a cura di A. CADOPPI-S. CANESTRARI-A. MANNA-M. PAPA), VI, Torino, 2009, p. 185 e 193;

BATTAGLIA L.: *Etica e diritti degli animali*, Roma-Bari, 1999, 26 ss.;

BEKOFF M.: "Animal Emotions: Exploring Passionate Natures: Current interdisciplinary research provides compelling evidence that many animals experience such emotions as joy, fear, love, despair, and grief - we are not alone", *BioScience*, vol. 50, núm. 10, 2000, pp. 861-870;

CALABRIA A.: "La tutela penale degli animali: principi ispiratori ed oggetto di tutela", *Ind. pen.*, 1992, p. 442 ss., spec. p. 444;

CARRIÓN VIDAL A.: "Animales de compañía y crisis familiares en la legislación española", [www.idibe.org](http://www.idibe.org), 26 giugno 2022;

CASTIGNONE S.: "Umanesimo, Animalismo e Diritti", *Materiali per una storia della cultura giuridica*, 1999, pp. 209-217;

CASTIGNONE S.: *Gli animali, soggetti senza diritti? Prefazione, I diritti degli animali* (a cura di A. PISANÒ e E. LEUCCI), Napoli, 2015, p. 7;

CENDON P.- ROSSI R.: *Amministrazione di sostegno e salvaguardia del rapporto tra beneficiario e animale d'affezione*, *Nuova giur. civ. comm.*, 2012, p. 3077 ss.

CHAPOUTIER G.: *Les droits de l'animal*, Paris, 1992;

CIARLA C.M.: "Maltrattamento di animali, da delitto contro il patrimonio a delitto contro l'integrità psico-fisica degli stessi", *Dir. giust.*, 2010, 7, p. 361;

D'AGOSTINO F.: "I diritti degli animali", *Riv. inter. fil. dir.*, 1994, pp. 78-104 ss.;

DAWKINS M.S., *Animal Suffering: The science of Animal Welfare*, London, 1980;

FASANI F.: "L'animale come bene giuridico", *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2017, p. 710)

FOX M.W.: *I diritti degli animali. Guida al rispetto degli animali e alla salvaguardia della natura* (trad. it.), Milano, 1992;

FREZZA G.: "Il nuovo art. 337-sexies c.c.: appunti e spunti", *Arch. giur. F. Serafini*, 2014, p. 163 ss.;

FREZZA G.: *I luoghi della famiglia*, Torino, 2004;

G. CARAPEZZA FIGLIA-JOSÉ RAMÓN DE VERDA Y BEAMONTE: *Interessi rilevanti nell'assegnazione della casa familiare. Un confronto tra le esperienze spagnola e italiana*, *Dir. fam. pers.*, 2013, p. 267;

GAMBARO A.: *La proprietà*, AA. Vv., *Proprietà e possesso*, in *Trattato dei diritti reali* (diretto da ID. e MORELLI U.), I, Milano, 2008, p. 300 ss.;

GASPARRE A.: "Degli animali e della famiglia (ovvero gli animali nei libri primo del codice civile)", *Diritto e animali. Verso l'affermazione di un nuovo "soggetto debole"*, collana diretta da EAD., Vicalvi, 2015, p. 41;

GEMMA G.: "Costituzione e diritti degli animali", *Quad. cost.*, 2004, p. 615 ss.;

GIACOBBE E.: "Questioni vecchie sulla condizione giuridica del concepito", *Giust. civ.*, 2001, 721 ss.;

GIACOBBE E.: *Il concepito come persona in senso giuridico*, Torino, 2003;

GIORGIANNI A.: "Il principio di precauzione come modello di tutela dell'ambiente, dell'uomo, delle generazioni future", *Riv. dir. civ.*, 2003, p. 10 ss., spec. p. 24 ss.;

IZZO L.: "Tribunale degli Animali: gli avvocati in difesa dei "pelosi" dopo il divorzio", [www.studiocataldi.it](http://www.studiocataldi.it).

LAGHI P., "L'insostenibile «patrimonializzazione» dell'«essere»: la Cassazione e l'irrisarcibilità del danno non patrimoniale da perdita dell'animale d'affezione", *Rass. dir. civ.*, 2020, p. 248.

LICÒ N.: *I diritti degli animali*, Milano, 1939,

LOMBARDI VALLAURI L.: "La questione animale come questione filosofico-giuridica", *Riv. fil. dir.*, 2014, pp. 521-531;

MADEO A.: *Disposizioni penali a tutela della fauna e della flora, Reati contro l'ambiente e il territorio* (a cura di M. PELISSERO), Torino, 2013, p. 285 ss., spec. p. 288;

MANDARINI F.: "Verso un affidamento condiviso degli animali d'affezione in caso di separazione?", documento reperibile su [www.ordineforense.re.it](http://www.ordineforense.re.it);

MARTINI G.: "La configurabilità della soggettività animale: un possibile esito del processo di giuridificazione dell'interesse alla loro protezione", *Riv. crit. dir. priv.*, 2017, p. 109 ss.;

MASCIA K.: "Separazione consensuale: visita e mantenimento del cane rientrano nell'accordo", in [www.quotidianogiuridico.it](http://www.quotidianogiuridico.it);

MAZZONI C.M.: *Il diritto privato nella società moderna*, Seminario in onore di Stefano Rodotà, Napoli, 2005, p. 423 e ss., spec. p. 437;

MAZZUCATO C.: *Bene giuridico e "questione sentimento" nella tutela penale della relazione uomo-animale. Ridisegnare i confini, ripensare le sanzioni, La questione animale* (a cura di S. CASTIGNONE-L. LOMBARDI VALLAURI), *Trattato di biodiritto*, diretto da S. Rodotà-P. Zatti, Milano, 2012, 687 ss.;

MITSU S., YAMAMOTO M., NAGASAWA M., MOGI K., KIKUSUI T., OHTANI N., OHTA M., "Urinary oxytocin as a noninvasive biomarker of positive emotion in dogs", *Hormones and Behavior*, vol. 60, núm. 3, 2011, pp. 239-243;

ONIDA P.P.: *Studi sulla condizione degli animali non umani nel diritto romano*, Torino, 2012;

PALAZZANI L.: *Introduzione alla Biogiuridica*, Torino, 2002, 253 ss.;

PALMERI G.: "Animali da compagnia e separazione dei coniugi", *Nuova giur. civ. comm.*, 2019, núm. 4, p. 780;

PARINI G.A.: "La tutela degli animali di affezione all'interno del nostro ordinamento: "le metamorfosi""", *ivi*, 2017, p. 1548;

PARINI G.A.: "La tutela degli animali e della relazione interspecifica uomo-animale", *Rass. dir. civ.*, 2021, p. 998 ss.;

PASSANTINO A.-RUSSO M.: *La riforma del codice penale a seguito della Legge n. 189/2004, La tutela giuridica del sentimento dell'uomo per gli animali* (a cura di A. PASSANTINO), Roma, 2007;

PERLINGIERI G.: *L'inesistenza della distinzione tra regole di comportamento e di validità nel dritto italo-europeo*, Napoli, 2013, p. 124;

PERLINGIERI G.: *La convalida delle nullità di protezione*, Napoli, 2010, p. 90 ss.;

PERLINGIERI P., "Scuole civilistiche e dibattito ideologico", *Riv. dir. civ.*, 1978, I, p. 405 ss., ora in *Id.: Scuole tendenze e metodi*, cit., p. 75 ss.

PERLINGIERI P.: "Applicazione e controllo nell'interpretazione giuridica", *Riv. dir. civ.*, 2010, p. 317 ss., spec. p. 319;

PERLINGIERI P.: "Complessità e unitarietà dell'ordinamento giuridico vigente", *Rass. dir. civ.*, 2005, p. 188 ss.;

PERLINGIERI P.: "Dogmatica giuridica e legalità costituzionale", *Annali SISDiC*, 2020, pp. 1-49;

PERLINGIERI P.: "Dogmatica giuridica e legalità costituzionale", *Annali SISDiC*, Napoli, 2019, p. I ss.;

PERLINGIERI P.: "Giustizia secondo Costituzione ed ermeneutica. L'interpretazione cd. adeguatrice", (a cura di P. FEMIA) *Interpretazione a fini applicativi e legittimità costituzionale*, Collana Cinquanta anni della Corte costituzionale della Repubblica italiana, Napoli, 2006, p. 371 ss.;

PERLINGIERI P.: "I principi giuridici tra pregiudizi, diffidenza e conservatorismo", in *Annali SISDiC*, 2017, p. I ss.;

PERLINGIERI P.: "Interpretazione ed evoluzione dell'ordinamento", *Riv. dir. priv.*, 2011, p. 161;

PERLINGIERI P.: "L'interpretazione della legge come sistematica ed assiologica. Il broccardo *in claris non fit interpretatio*, il ruolo dell'art. 12 disp. prel. c.c. e la nuova scuola dell'esegesi", *Rass. dir. civ.*, 1985, p. 990 ss.;

PERLINGIERI P.: "La dottrina del diritto civile nella legalità costituzionale", *Rass. dir. civ.*, 2007, p. 497 ss.;

PERLINGIERI P.: "Produzione scientifica e realtà pratica: una frattura da evitare", *Riv. dir. comm.*, 1969, I, p. 455 s., ora in ID.: *Scuole tendenze e metodi, Problemi del diritto civile*, Napoli, 1989, 3 ss.;

PERLINGIERI P.: *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-comunitario delle fonti*, Napoli, 2020, t. I, *Metodi e tecniche*, p. 157 ss.;

PETRUCCI M.G.: "Quale status per il nascituro?", *Rass. dir. civ.*, 1998, p. 462;

PISANÒ A.: *Diritti deumanizzati. Animali, ambiente, generazioni future, specie umana*, Milano, 2012;

PISTORELLI L.: "Così il legislatore traduce i nuovi sentimenti e fa un passo avanti verso la tutela diretta", *Guida dir.*, núm. 33, 2004, p. 20;

PITTALIS M.: "Separazione personale fra coniugi e "affido" dell'animale di affezione", *Fam e dir.*, 2016, 1162 ss.;

PLA DÍAZ C.: "La Ley 17/2021: ¿quedan protegidos los animales domésticos?", [www.idibe.org](http://www.idibe.org), 3 giugno 2022

POCAR V.: "Lo status giuridico degli animali nel diritto romano", *Riv. dir. rom.*, 2003, p. I ss.

POCAR V.: *Gli animali non umani*, Roma-Bari, 1998, p. 9 ss.,

POCAR V.: *Una nuova sensibilità per la tutela degli animali*, *Cass. pen.*, 2006, p. 2215 ss.

REGAN T.: *Pro e contro i diritti degli animali*, *ivi*, 184; CASTIGLIONE S.: *Nuovi diritti e nuovi soggetti. Appunti di bioetica e biodiritto*, Genova, 1996, *passim*;

RESCIGNO F.: "Il divieto degli *animal testing* cosmetici: un passo avanti verso la soggettività animale", *Cosmetici, diritto, regolazione, bioetica* (a cura di V. ZENO-ZENCOVICH), Roma, 2014, p. 50 ss., specie p. 56,

RESCIGNO F.: *I diritti degli animali. Da res a soggetti*, Torino, 2005, p. 181 s.,

RIONDATO S.: "Entità naturali come persone giuridiche? Note sulla recente legislazione ambientale", *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 1992, p. 751 ss.

ROOK D.: Who Gets Charlie? The Emergence of Pet Custody Disputes in Family Law: Adapting Theoretical Tools from Child Law, *International Journal of Law, Policy and the Family*, vol. 28, núm. 2, 2014, p. 190 ss

SALA M.: "Maltrattamento e sofferenza animale: sul necessario dialogo tra diritto penale ed etologia", *Corr. mer.*, 2011, p. 729. L'A. fonda la tutela penalistica sulla natura senziente dell'animale.

SCALERA A.: "Separazione, il gatto al marito e il cane a entrambi a settimane alterne: il decreto del Tribunale di Sciacca", in *www.quotidianogiuridico.it*,

SCRUTON R.: *Animal Rights and Wrongs*, 3<sup>a</sup> ed., 2000, trad. it. a cura di D. Damiani, *Gli animali hanno diritti?*, Milano, 2008;

SENIGAGLIA R.: "Riflessioni sullo statuto giuridico degli animali di affezione e sue ricadute in materia di vendita e responsabilità civile", *Dir. fam. pers.*, 2021, p. 1778;

SINGER P.: *Liberazione animale. Il manifesto di un movimento diffuso in tutto il mondo*, Milano, 2003, *passim*.

SOMMA A.: "Lo status dell'animale tra antropocentrismo e retorica animalista: in particolare negli ordinamenti austriaco e tedesco", *Materiali per una storia della cultura giuridica*, 1996, pp. 209-231;

SULLIVAN D.-VIETZKE H.: "An animal is not an ipod", *Journal of Animal Law*, vol. IV, 2008, p. 41 ss., spec. p. 56).

SÜMEGI Z., OLÁH K., TOPÁL J.: "Emotional contagion in dogs as measured by change in cognitive task performance", *Applied Animal Behaviour Science*, vol. 160, 2014, pp. 106-115;

TOSCANO G.: "L'embrione tra ontologia e diritto", *ivi*, 2018, p. 653;

VALASTRO A.: "I travagliati percorsi della normativa sulla tutela penale degli animali: la legge n. 189 del 2004", *Studium iuris*, 2005, p. 1166;

VALASTRO A.: *Spunti per una riflessione sull'uccisione ingiustificata di animali*, *Per un codice degli animali* (a cura di A. MANNUCCI-M. TALLACCHINI), Milano, 2001, p. 96 ss.;

VERONESI P.: "Gli animali nei "recinti" della costituzione, della legge e della giurisprudenza", *Quad. cost.*, 2004, p. 618 ss.



VIRGADAMO P.: *Il comodato di casa familiare in Italia: un rapporto precario* (a cura di G. CARAPEZZA FIGLIA, J.R. DE VERDA Y BEAMONTE, G. FREZZA e P. VIRGADAMO), *La casa familiare nelle esperienze giuridiche latine*, cit., p. 149 ss.

